



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE ANIMALE IN CITTA'
E PER UNA MIGLIORE
CONVIVENZA CON LA
COLLETTIVITA' UMANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01-08-2022

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto, principi e finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 - Definizioni	9
Articolo 3 - Competenze del Sindaco, del servizio veterinario dell'Ausl e dei veterinari liberi professionisti.....	13
Articolo 4 - Diritti degli animali	15
Articolo 5 - Associazioni animaliste zoofile	15
Articolo 6 - Uffici a tutela dei diritti degli animali.....	16
Articolo 7 - Consulta Comunale per la tutela degli animali.....	17
Articolo 8 - Garante per la tutela degli animali	17
Articolo 9 - Adozione di animali	19
TITOLO II - NORME PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E PER LA CONVIVENZA UOMO ANIMALE	21
Articolo 10 - Campo di applicazione ed esclusioni.....	21
Articolo 11 - Atti o comportamenti lesivi.....	21
Articolo 12 - Detenzione di animali. Disposizioni generali.....	24
Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni.....	28
Articolo 14 - Avvelenamento di animali.....	29
Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica.....	31
Articolo 16 - Trasporto di animali.....	31
Articolo 17 - Obbligo di soccorso.....	31
Articolo 18 - Smarrimenti e ritrovamenti di animali. Fuga, cattura, uccisione di animali. Animali smarriti.....	32
Articolo 19 - Addestramento ed educazione	33
Articolo 20 - Sterilizzazione	33
Articolo 21 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti.....	34
Articolo 22 - Derattizzazione e disinfestazione	34
Articolo 23 - Inumazione di animali. Cimitero per animali d'affezione	35
Articolo 24 - Tutela della fauna minore e degli habitat	36
Articolo 25 - Animali di proprietà nelle case di riposo e case famiglia.....	37
Articolo 26 - Pet-Therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo, ospedali e scuole.....	37
Articolo 27 - Vendita e toelettatura di animali vivi	39
Articolo 28 - Accattonaggio con animali e animali al seguito di artisti di strada.....	41
Articolo 29 - Offerta di animali in premio, vincita o omaggio	41
Articolo 30 - Petardi e spettacoli pirotecnici.....	41
Articolo 31 - Accesso ai luoghi pubblici	42
Articolo 32 - Accesso sui mezzi pubblici di trasporto	42
Articolo 33 - Accesso negli esercizi commerciali, pubblici esercizi e negli uffici pubblici	43
Articolo 34 - Accesso nelle case di cura, nelle strutture di ricovero	43
Articolo 35 -Protezione, recupero e riabilitazione di animali da ricerca	44
TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI	45
Articolo 36 - Attività soggette ad autorizzazione. Requisiti e divieti.....	45
Articolo 37 - Requisiti generali delle strutture	47
Articolo 38 - Detenzione di animali a scopo amatoriale	47
Articolo 39 - Doveri del commerciante.....	48
Articolo 40 - Mercati all'aperto.....	48
Articolo 41 - Obbligo d'informativa da parte del commerciante.....	48
Articolo 42- Autorizzazione a esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali	48

Articolo 43 - Prescrizioni da osservare durante le manifestazioni temporanee	49
Articolo 44 - Registro di carico e scarico nelle manifestazioni temporanee.....	50
Articolo 45 - Trattamenti e controlli sanitari	50
Articolo 46 - Anagrafe degli animali d'affezione	50
TITOLO IV – GATTI.....	52
Articolo 47 - Gatto: obblighi di carattere generale.....	52
Articolo 48 - Detenzione privata ed a fini economici	53
Articolo 49 - Indicazioni per la corretta gestione dei gatti vaganti	56
Articolo 50 - Colonie feline. Definizioni, istituzione e generalita'	57
Articolo 51 - Colonie feline. Tutela.....	58
Articolo 52 - Colonie feline. Censimento, tutor e volontari	59
Articolo 53 - Colonie feline. Cantieri ed attività di manutenzione di parchi e giardini.....	60
TITOLO V - CANI	61
Articolo 54 - Cane: obblighi di carattere generale	61
Articolo 55- Modalità di detenzione privata ed a fini economici.....	63
Articolo 56 - Educazione ed addestramento	67
Articolo 57 - Accesso ai giardini, ai parchi ed alle aree pubbliche (Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005)	68
Articolo 58 - Aree finalizzate alle attività motorie dei cani (Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000).....	69
Articolo 59 - Obbligo di raccolta degli escrementi	69
Articolo 60 - Randagismo e cattura	70
Articolo 61 - Strutture cinotecniche centri di addestramento ed educazione dei cani.....	70
TITOLO VI - ALTRI ANIMALI.....	71
Articolo 62 - Animali esotici, non convenzionali e/o selvatici.....	71
Articolo 63 - Avifauna selvatica	72
Articolo 64 - Salvaguardia dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e di avifauna protetta	72
Articolo 65 - Controllo dei colombi di città in stato di libertà	73
Articolo 66 - Uccelli in cattività.....	74
Articolo 67 - Fauna selvatica	75
Articolo 68 - Equidi	75
Articolo 69 - Detenzione e tutela dei pesci e degli animali da acquario.....	77
Articolo 70 - Crostacei	77
Articolo 71 - Insetti, aracnidi ed altri animali invertebrati.....	78
Articolo 72 - Nutrie	78
Articolo 73- Animali da bassa corte in centro abitato	80
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE	81
Articolo 74 - Cessione di cani e gatti di proprietà'	81
Articolo 75 - Adozioni ed affidi temporanei di cani e gatti di proprietà.....	82
Articolo 76 - Programmi di educazione e di informazione a tutela degli animali. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani	82
Articolo 77 - Collaborazione tra associazioni ed amministrazione	84
Articolo 78 - Danni al patrimonio pubblico	84
Articolo 79 - Pensionati per animali d'affezione	84
TITOLO VIII –CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI.....	87
Articolo 80 - Domanda	87
Articolo 81 - Obblighi dei responsabili dei circhi	89
Articolo 82 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza	89
Articolo 83 - Strutture	90
Articolo 84 - Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati	91
Articolo 85 - Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue	91

Articolo 86 - Esibizioni al di fuori della struttura	92
Articolo 87 - Somministrazione del cibo.....	92
Articolo 88 - Limitazioni al parco animali	92
Articolo 89 - Controlli.....	92
Articolo 90 - Trasporto e detenzione di animali presso circhi, mostre itineranti, fiere e/o esposizioni.....	93
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI	94
Articolo 91 - Vigilanza	94
Articolo 93 - Sanzioni	94
Articolo 94 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme incompatibili.....	97
Articolo 95 - Relazione e modifiche agli allegati	97
APPENDICE 1 - Normativa di riferimento.....	98
ALLEGATO 1 - Elenco delle razze canine per le quali la proprietà è tenuta a conseguire “il patentino cane speciale”	102

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, principi e finalità del regolamento

1. Il Comune di Salsomaggiore, consapevole dell'importanza per l'intera cittadinanza e per una valorizzazione ambientale, con il presente Regolamento definisce diritti e doveri ai fini di una corretta convivenza e inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto verso tutti gli esseri viventi e, quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce ed individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile finalizzato alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
3. Il presente Regolamento, anche sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 "*Norme a tutela del benessere animale*", ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
4. Al fine di garantire il benessere degli animali il Comune di Salsomaggiore si impegna a mettere in atto azioni finalizzate alla prevenzione e repressione del maltrattamento degli animali, sia attraverso la promozione di un coordinamento con tutti gli Enti competenti, mediante la Consulta per la tutela degli animali, di cui al successivo articolo 7, sia attraverso la predisposizione di appositi protocolli.
5. Il Comune di Salsomaggiore pertanto:
 - promuove e favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali e garantisce il loro benessere, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio comunale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche; a tal fine l'Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana;

- in riferimento all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona), del 13.12.2007, che impone agli Stati membri di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti", aderisce al principio che anche gli animali, in quanto coscienti e sensibili, hanno uguali diritti alla vita, al rispetto, al benessere ed alla non discriminazione nell'ambito delle esigenze delle specie di appartenenza, intendendosi per benessere degli animali non soltanto il mantenimento delle condizioni di sopravvivenza dal punto di vista dell'alimentazione e dell'integrità fisica, ma anche la salvaguardia del loro equilibrio psicologico;
- sulla base alla Legge 04.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, legiferata a Strasburgo il 13.11.1987, "riconosce all'uomo l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi";
- allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo;
- anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione; promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso;
- al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti, al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali, anche al fine di favorire la biodiversità locale e una corretta convivenza tra esseri umani e animali, oltre che di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
- riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
- ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali;
- contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale;

- promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, aventi come finalità la tutela del benessere degli animali; promuove inoltre corsi di formazione ed informazione diretti alla creazione di un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali e ad una corretta gestione degli animali di affezione, disponendo altresì adeguate informative per il cessionario all'atto della cessione di un animale per quanto concerne l'adeguatezza della sua gestione;
- promuove, sostiene e favorisce le attività di educazione e conoscenza delle tematiche inerenti alla tutela degli animali all'interno del sistema scolastico cittadino, promuovendo iniziative di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della consulenza del Dipartimento Veterinario dell'ASL, dell'Ordine dei Veterinari, delle Associazioni protezionistiche ed Associazioni culturali, eventualmente attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
- promuove e disciplina la tutela degli animali, previene e persegue gli atti di crudeltà verso di loro, i maltrattamenti, l'abbandono;
- in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le Associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati;
- stabilisce che le modifiche degli assetti del territorio e la pianificazione urbanistica dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
- condanna e, nell'ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono;
- valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'adolescenza e della vecchiaia;
- incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
- promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la modalità della pet-therapy;
- promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica e condivide i contenuti della Legge Regionale Emilia Romagna 1 agosto 2002, n. 20 "Norme contro la vivisezione animale", come modificata dalla L.R. 10 luglio 2003 n. 13 e dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 4, e si adopera perché le funzioni di vigilanza e controllo demandategli siano efficacemente esercitate nel modo più coordinato possibile insieme agli Enti ed Istituzioni competenti in materia;
- scoraggia la detenzione di animali selvatici, specialmente se non autoctoni, anche attraverso campagne finalizzate ad una maggiore conoscenza, da parte della cittadinanza, delle problematiche connesse alla gestione di tali specie animali;
- tutela la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, anche attraverso campagne informative alla cittadinanza e

promuove la predisposizione di idonee aree verdi con essenze e varietà botaniche utili al loro insediamento e piani di aiuto alla fauna nei mesi di particolare rigore climatico;

- favorisce l'accesso degli animali, se accompagnati, in tutte le proprie strutture e, in generale, in ogni luogo aperto al pubblico, ivi compresi i mezzi di pubblico trasporto, salvo inopportunità e/o pericolo per la sicurezza pubblica o degli animali stessi e promuove, presso le strutture alberghiere e comunque destinate all'ospitalità, una politica "pet friendly", per favorire l'accoglienza di animali domestici in tali strutture;
- promuove e favorisce che gli istituti quali ospedali e case di cura, case di riposo, reparti di lungodegenza e simili pubblici e privati consentano, se richiesto, l'accesso e la permanenza nella struttura all'animale di affezione, sempre che le condizioni di detenzione siano compatibili con il benessere dell'animale ospite, con la garanzia del diritto alla salute dei degenti, nonché la sicurezza degli operatori ivi impiegati e nel rispetto, altresì, delle norme igienico-sanitarie;
- promuove e favorisce la mappatura delle colonie di animali presenti sul territorio cittadino, al fine di assicurarne la sopravvivenza e il benessere, ad eccezione delle specie cosiddette "infestanti";
- disapprova e disincentiva l'uso degli animali a fini di spettacolo, giuoco o qualsiasi altra forma di pubblico intrattenimento;
- disapprova e disincentiva la pubblicità volta a sollecitare consumi di prodotti derivanti da animali allevati con modalità intensive;
- ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei detentori di animali domestici nonché ogni comportamento finalizzato a impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto volto a ostacolare la serena convivenza fra la specie umana e le specie animali, fermo restando il rispetto della normativa in materia d'igiene pubblica;
- anche in collaborazione con le Associazioni animaliste e protezioniste, ASL, Ordine dei Veterinari e altri soggetti pubblici e privati, promuove, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini di condizione economica disagiata;
- promuove, anche con l'aiuto del Dipartimento Veterinario della ASL, dei Veterinari liberi professionisti, campagne di sterilizzazione per cani e gatti e altri animali detenuti a qualsiasi titolo, incentivando gli adempimenti di iscrizione all'anagrafe e di apposizione del sistema identificativo (microchip) anche per i gatti e gli altri animali d'affezione;
- disincentiva la pratica della soppressione di animali ritenuti malati e favorisce il ricorso a mezzi terapeutici e riabilitativi, salvo la soppressione eutanasica nel caso di malattie inguaribili tali da provocare sofferenze e condizioni di sopravvivenza non dignitose;
- disincentiva il commercio di esemplari appartenenti a specie non autoctone,

- favorisce l'istituzione di un servizio di cremazione e, nel rispetto della vigente normativa, può individuare aree da destinare alla conservazione delle ceneri e/o alla tumulazione di animali di affezione e di compagnia;
- promuove e favorisce la stipula, da parte del proprietario di cani, di apposita assicurazione contro i danni, da questi ultimi cagionati, verso cose, persone e altri animali;
- auspica, in tutte le mense comunali ovvero gestite dal Comune, comprese le mense scolastiche, la possibilità di erogazione di pasti vegetariani e vegani, assicurando pari qualità nutrizionali e pari modalità di somministrazione;
- disapprova e disincentiva l'attività di filmare e diffondere, tramite qualsivoglia canale d'informazione, immagini di maltrattamenti e di uccisioni di qualunque specie di animali, anche per fini alimentari o gastronomici, salvo l'utilizzo di tali immagini da parte di privati o Associazioni protezioniste al fine di denunciare episodi di violenza sugli animali.

Articolo 2 - Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 157 dell' 11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".
 - **Adottante:** soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un animale proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione;
 - **Adozione:** assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento;
 - **Affido:** consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna dell'animale, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione dell'animale in caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria;
 - **Allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per

anno;

- **Allevatore:** la persona fisica che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL il possesso di animali da allevamento;
- **Anagrafe nazionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità;
- **Anagrafe regionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011;
- **Animali da compagnia o da affezione:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi in questa definizione anche: gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti e gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche;
- **Animali di bassa corte:** si intendono tutti gli animali allevati in aia. Questi animali sono: polli, galline, anatre, oche, tacchini, pollastre, pulcini, galli, piccioni, conigli, faraone ecc.;
- **Animali esotici:** sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
- **Animali non convenzionali:** gli animali non-convenzionali sono, per definizione, tutti quelli che si differenziano dal cane e dal gatto. Sono detti anche "esotici" (vedi), o anche NAC = Nuovi Animali da Compagnia, e comprendono il coniglio, il furetto, i roditori (cavie, criceti, ...), gli uccelli, i rettili, gli anfibi,
- **Animali randagi:** animali di specie domestica che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia da parte di essere umani;
- **Animali selvatici:** sono animali appartenenti a specie censite presenti nella fauna nazionale, viventi normalmente in condizioni di autonomia e naturale libertà;
- **Animali sinantropi:** animali appartenenti a specie selvatiche che condividono con l'uomo aree urbanizzate sfruttandone ripari e disponibilità diretta o indiretta di cibo, senza vincolo di dipendenza diretta;
- **Cane identificato:** cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (artt. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010);
- **Cane iscritto all'anagrafe:** cane registrato all'anagrafe degli animali d'affezione comunale/regionale o nazionale;
- **Cane vagante:** qualunque cane libero sul territorio;
- **Canile pubblico:** tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della

popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico;

- **Canile/rifugio privato:** struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche;
- **Chiroteri** (Chiroptera Blumenbach): sono un ordine di mammiferi placentati comunemente noti come pipistrelli;
- **CITIES:** è un'abbreviazione che sta per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora, ovvero Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione di flora e fauna selvatiche. L'acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (es. avorio, ossa, pelli o pellicce ecc.) o di prodotti ottenuti da essi è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari della Convenzione;
- **Colonia felina:** si definisce colonia felina un'area ufficialmente riconosciuta dal Comune, sulla quale vivono gatti censiti e sotto tutela/controllo, con la collaborazione di Volontariato autorizzato;
- **Commercio di animali di affezione:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
- **Detentore:** ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
- **Fauna minore:** comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micro mammiferi ed i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi;
- **Formazione:** l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, sui rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate;
- **Gattile:** struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline;
- **Gatti segnalati/avvistati vaganti:** possono appartenere a due categorie gestionali:
 - **Libero "Comunale":** quando verificato senza un proprietario di riferimento. Se rinviene cibo in un punto preciso, rifornito ad orari precisi, accessibile in tranquillità, lo frequenta regolarmente e tende a cercare una "tana" nelle vicinanze. La tutela pubblica prevista per legge (cure e controllo) potrà avvenire solo se risulterà possibile organizzare tale punto di alimentazione regolare;
 - **Libero "di proprietà":** quando verificato di proprietà, lasciato volutamente libero di vagare (diverso da "abbandonato") con però accessibilità ad un ricovero privato, fornitura di alimenti e cure da parte di qualcuno, che potrà risultare più o meno da responsabilizzare sugli obblighi di legge (art. 3, L.R. n. 5/2005 "Doveri del detentore");
- **Macellazione rituale:** una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti

da una religione;

- **Muridi:** famiglia di roditori (Muridae), con muso aguzzo, baffi lunghi, incisivi sporgenti, coda lunga coperta di piccole squame, alla quale appartengono i topi comuni e i ratti;
- **Oasi felina:** struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo;
- **Operatore:** prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato;
- **Pet-therapy:** terapia dolce, basata sull'interazione uomo-animale, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. Non si tratta di una terapia a sé stante, ma una co-terapia che affianca una terapia tradizionale in corso. Lo scopo di queste co-terapie è quello di facilitare l'approccio medico e terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia stimolare la partecipazione attiva del paziente;
- **Punto di alimentazione autorizzato:** è un punto concordato tra Comune, AUSL e Volontariato, di offerta alimentare regolare per il controllo/tutela di gatti vaganti.
- **Referente di colonia felina:** è un privato cittadino, in rappresentanza o meno di una Associazione Volontaria Zoofila, incaricato dal Comune di gestire una Colonia Felina, ha il compito di annotare i cambiamenti del censimento (n. nuovi nati, gatti deceduti, necessità di trattamenti, ecc.), alterazioni nello stato di salute dei gatti (a vista), garantirne l'alimentazione quotidiana, il rispetto delle regole e degli accordi gestionali;
- **Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti:** disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio;
- **Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente:** (art. 19, L.R.27/2000) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione;
- **Reparto/canile sanitario:** (art. 19, L.R. 27/2000) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
- **Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti:** coordina le attività della struttura di ricovero;
- **Responsabile dell'assistenza sanitaria:** laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi;
- **Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina:** organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui il Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione della presenza canina e felina sul territorio;

- **Struttura di ricovero e custodia:** struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio comunale;
- **Struttura di ricovero per gatti:** struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione;
- **Struttura temporanea:** struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario;
- **Volontario:** colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte;
- **Zoonosi:** una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali (escluso l'uomo) all'uomo, direttamente (contatto con la pelle, peli, uova, sangue o secrezioni) o indirettamente (tramite altri organismi vettori o ingestione di alimenti infetti).

Articolo 3 - Competenze del Sindaco, del servizio veterinario dell'Ausl e dei veterinari liberi professionisti

1. Il Sindaco, quale rappresentante dello Stato, esercita la tutela delle specie animali nel territorio comunale, in esecuzione dell'art. 70 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59/1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo Decreto Legislativo.
2. In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve:
 - impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti, Ausl e Polizia Locale.
 - provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;
 - far segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
 - predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
3. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 "*Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione degli animali*", spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. Per attuare quanto previsto dalla normativa il Sindaco si avvale del personale preposto degli uffici comunali a seconda delle competenze e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed Associazioni competenti in materia.
5. Le norme del presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco per comprovati motivi di urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze.
6. I compiti attribuiti dalle norme statali e regionali al Servizio Veterinario dell'AUSL in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti:
 - a) vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi;
 - b) identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip;
 - c) sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili;
 - d) vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione;
 - e) organizzazione, d'intesa con il Comune, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani, anche in collaborazione con le associazioni e istruttori cinofili;
 - f) attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;
 - g) individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
 - h) tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività;
 - i) invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica.
7. I compiti e gli obblighi attribuiti dalle norme statali e regionali ai medici veterinari liberi professionisti in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti:
 - a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);
 - b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
 - c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi;
 - d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
 - e) segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
 - f) rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. (*Fédération Cynologique Internationale*) con caudotomia prevista dallo standard);

- estirpazione delle unghie;
- g) rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda;
- h) segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica;
- i) in caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Salsomaggiore, si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche della sempre più frequente presenza di animali conviventi nelle case e per l'ambiente silvestre rispettarne gli habitat faunistici.
3. Il Comune:
 - a) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali;
 - b) promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fini di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente;
 - c) si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale ed internazionale.

Articolo 5 - Associazioni animaliste zoofile

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo avente finalità zoofile e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.
2. Le Associazioni animaliste, le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le Associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire, in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune di Salsomaggiore, fatte salve le competenze

specifiche del Servizio Veterinario dell'AUSL e di altri organismi di vigilanza previsti dalla normativa vigente;

- c) possono avvalersi del supporto tecnico del medico Veterinario, nominato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2007, dal Comitato Provinciale ex L.R. n. 27/2000, da affiancare al Veterinario AUSL nell'espletamento di tutte le funzioni previste e disciplinate nel presente Regolamento.
3. I rappresentanti delle Associazioni e liberi cittadini possono essere chiamati a far parte della Consulta comunale per la tutela degli animali, di cui al successivo articolo 7.
4. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Nazionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Articolo 6 - Uffici a tutela dei diritti degli animali

1. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Ambiente e altri uffici preposti, quali la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e Associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività gli Uffici operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di Polizia Locale. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con gli uffici comunali, con la Consulta Comunale per la tutela degli animali, se istituita, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Parma e con le competenti Istituzioni Provinciali e Regionali.
3. Gli Uffici possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle Associazioni animaliste.
4. L'Ufficio Ambiente si occuperà di recepire e coordinare le problematiche relative alla gestione degli animali presenti sul territorio comunale:
 - a) supportando alle attività del canile di riferimento nella promozione delle adozioni dalla struttura di ricovero;
 - b) supportando agli organismi incaricati per la cattura cani vaganti e gestione popolazione felina (gattili e colonie feline);
 - c) garantendo un punto di riferimento per i cittadini (in collaborazione con il servizio veterinario e P.L.) e fornendo risposte scritte a richieste e petizioni;
 - d) dando informazioni sulle aree cani presenti sul territorio comunale, appositamente recintate e in cui i cani possano essere lasciati liberi;
 - e) gestendo i rapporti con le associazioni animaliste operanti sul territorio;
 - f) divulgando la cultura del rispetto verso gli animali, in collaborazione con altri enti e associazioni animaliste, attraverso la diffusione di materiale informativo (anche

- su eventuali disposizioni amministrative riguardo agli animali presenti sul territorio comunale) e progetti didattici nelle scuole primarie;
- g) predisponendo piani di gestione di popolazioni animali cittadine (ad es. programma di contenimento dei colombi urbani in aree pubbliche).
 - h) predisponendo azioni di derattizzazione e disinfestazione in area pubblica, lotta alla zanzara tigre, disinfestazioni e derattizzazioni.
5. L'Ufficio Ambiente in collaborazione con le Associazioni animaliste promuove iniziative di sensibilizzazione per l'adozione dei cani presenti in canile.

Articolo 7 - Consulta Comunale per la tutela degli animali

1. Il benessere animale ha acquisito negli anni una valenza sempre maggiore per la collettività e l'Italia ha intrapreso da tempo un percorso virtuoso in questa direzione.
2. La Consulta del Benessere degli Animali in Città è un organismo di natura consultiva e propositiva, che si pone l'obiettivo di promuovere una più stretta e diretta collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione Comunale al fine di contribuire ad accrescere la cultura e il rispetto degli animali d'affezione, a incentivare la programmazione, progettazione, gestione delle politiche e dei servizi per gli animali in città, il miglioramento delle condizioni di vita e una corretta relazione con l'uomo.
3. Per il Regolamento e lo Statuto della Consulta si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti per la creazione delle Consulte del Comune di Salsomaggiore.

Articolo 8 - Garante per la tutela degli animali

1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori richiamati agli articoli 1 e 4, il Comune può istituire, con nomina del Sindaco, la figura indipendente del "Garante per la tutela degli animali", previa consultazione con Associazioni animaliste e zoofile, Consulta, Veterinari e personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Garante ha, in particolare, le funzioni di:
 - a) monitoraggio sulla corretta applicazione sul territorio cittadino, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali, ed in particolare del presente Regolamento, la verifica sul benessere animale e la sicurezza urbana derivante da una loro corretta gestione;
 - b) segnalazione alla Giunta Comunale circa l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea;
 - c) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta

alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

- d) segnalare all'Autorità competente in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali, al loro benessere e alla sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione;
 - e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., agli organi di Polizia Giudiziaria ed in primo luogo alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;
 - f) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio di collaboratori e di altro personale ritenuto utile, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale e relazionare alla Giunta Comunale e agli organi competenti;
 - g) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
4. Per le proprie attività il Garante ha la facoltà di avvalersi dell'Ufficio Ambiente e della Consulta Comunale per la Tutela degli Animali e per le attività di vigilanza e controllo della Polizia Locale.
 5. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi inoltre, previa intesa, dei servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale.
 6. Il Garante ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al Comune di Salsomaggiore, riguardanti, a qualsiasi titolo, le specie animali presenti, anche solo temporaneamente, sul territorio comunale. Riceve inoltre da parte dei settori competenti, la programmazione annuale degli interventi, inerente le problematiche degli animali sul territorio, comprese le modalità con cui i settori competenti intendono operare negli interventi di disinfestazione resi necessari da finalità di salute e igiene pubbliche e nelle operazioni periodiche di potatura e di manutenzione del verde all'interno di parchi, giardini e, in generale, dovunque sia stata rilevata o sia possibile la presenza di animali, salvo che per interventi urgenti volti a tutelare l'incolumità pubblica.
 7. Il Garante ha la facoltà, per conto dell'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore, di denuncia, nonché di costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui al Titolo IX-bis e articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del Codice Penale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie comunali, nei procedimenti penali per reati contro gli animali commessi nel territorio comunale.
 8. Il Dipartimento Veterinario della ASL comunicherà al Garante, con periodicità da stabilire, i dati relativi alle eutanassie di animali ritenuti pericolosi e/o aggressivi, praticate dagli studi Veterinari presenti sul territorio comunale e dalla ASL stessa.
 9. Il Garante presenta al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. La relazione annuale del Garante è oggetto di deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
 10. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, a tal fine, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge.

11. Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge.
12. Al Garante non è corrisposta alcuna indennità, tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività di istituto.
13. Il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso, e non può essere confermato per più di due volte consecutive.
14. L'ufficio del Garante ha sede presso il Comune, il quale provvede per le risorse umane ed infrastrutturali, nell'ambito della propria dotazione organica e strutturale, senza ulteriore aggravio di spesa.
15. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, altresì, della collaborazione volontaria e non retribuita di esperti e consulenti con comprovate competenze nel campo dei diritti e della tutela degli animali. Gli esperti e consulenti sono nominati dal Garante e fanno parte integrante del suo Ufficio.

Articolo 9 - Adozione di animali

1. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
2. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti animali "*ex randagi*" dovrà pertanto facilitare e favorire l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura settimanali al pubblico. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.
3. L'Amministrazione Comunale facilita l'adozione degli animali da compagnia privi di proprietario o detentore, in primo luogo di cani e gatti randagi, anche mediante il volontariato.
4. L'adozione è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture municipali di ricovero il diritto di vivere in compagnia di un individuo che ne assume la piena responsabilità, diventandone il legittimo proprietario.
5. E' favorita la collaborazione delle Associazioni che, attraverso propri siti e tramite foto, link filmati o altri mezzi idonei, pubblicizzano i cani e gatti ospiti presso strutture ricettive e/o quelle convenzionate.
6. Le femmine ed i maschi adulti di cani e gatti dati in adozione dalle strutture pubbliche di ricovero per animali, devono essere o sterilizzate prima dell'adozione o concordato con l'adottante.
7. Al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche viene fatta sottoscrivere la "*scheda di affido temporaneo*", quale certificato di acquisizione dell'animale.
8. I cani ed i gatti devono essere provvisti di microchip ed iscritti all'anagrafe degli animali di affezione.
9. Con la suddetta sottoscrizione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale nelle migliori condizioni di salute e di benessere e di adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione ed alla registrazione dell'animale stesso.

10. L'affidatario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.
11. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

TITOLO II - NORME PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E PER LA CONVIVENZA UOMO ANIMALE

Articolo 10 - Campo di applicazione ed esclusioni

1. La disciplina del presente Regolamento si applica a tutte le specie animali, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni, da compagnia, sinantropi, esotici ed a quelli appartenenti alla fauna minore, presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune.
2. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - a) alle attività economiche concernenti l'allevamento zootecnico di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alle attività di commercio ed allevamento degli animali da compagnia disciplinate dalla L.R. n. 5/2005 "*Norme in materia di benessere animale*" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal Titolo III del presente Regolamento;
 - c) alla attività venatoria o selezione e detenzione di volatili ad uso venatorio ed alla pesca, se conforme alle norme vigenti in tale materia;
 - d) alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative regionali, nazionali o comunitarie ed in particolare la Legge n. 157 dell'11.02.1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio*";
 - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 22 del presente Regolamento;
3. Le norme previste dai successivi articoli 11, 12 e 13 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 2.

Articolo 11 - Atti o comportamenti lesivi

1. Il maltrattamento degli animali è un reato penale, previsto e punito dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del Codice Penale.
2. Non si tratta solo di un "*delitto contro il patrimonio*" (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) in quanto la Corte di Cassazione con sentenza n. 24734/2010 sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter C.P., tutela il sentimento per gli animali.
3. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
4. Il presente regolamento stabilisce che è vietato a chiunque mettere in atto comportamenti attivi od omissivi che possano nuocere o ledere il benessere degli animali.
5. Quali ad esempio:
 - porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;

- trasportare animali, in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e girarsi, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E' vietato trasportare animali ammassati gli uni sugli altri, in carrelli chiusi, privi della necessaria areazione e luce, in bauli portabagagli dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo, per qualsiasi periodo di tempo;
- trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
 Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale;
- abbandonare qualunque animale sul territorio comunale; si specifica che è vietato abbandonare animali, in particolare se appartenenti a specie alloctone, in luoghi pubblici quali giardini, parchi, stagni o specchi d'acqua presenti sul territorio comunale, l'obbiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l'ecosistema rispetto all'introduzione di specie alloctone;
- utilizzare o far indossare agli animali collari elettrici, radiocomandati o dotati di altri congegni o strumenti atti a procurare negli animali disagio, paura o sofferenza e a provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
- addestrare animali al fine di esaltarne l'aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne la combattività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali, all'utilizzo di mezzi dolorosi;
- addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

- addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
- utilizzare animali di qualsiasi specie, su tutto il territorio del Comune di Salsomaggiore, nella pratica dell'acconteraggio;
- utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse; sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
- intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario;
- sottoporre cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 376 del 14.12.2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";
- porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
- detenere animali in spazi ristretti o angusti, poveri di stimoli, che non permettano lo svolgimento di movimenti in successione tipici della specie, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per gravi e temporanee necessità, detenere animali in spazi privi dell'acqua o del cibo necessario e comunque detenerli in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche;
- tenere animali costantemente in box esterni in lamiera, non coibentati;
- tenere animali, in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche della specie, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva esposizione al sole, scarsa o eccessiva temperatura o eccessivo rumore;
- tenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente;
- allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione;
- tenere animali all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, nei periodi caratterizzati da temperature elevate. In ogni caso è vietato tenerli all'interno di tali mezzi con finestrini chiusi, quindi in assenza di un adeguato circolo d'aria ed in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere;
- è vietato produrre sofferenze non necessarie agli animali quali aragoste, astici ed altri crostacei, durante la commercializzazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica;
- è vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua, comprese biciclette e motocicli. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare;
- non segnalare l'investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;

- è vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune e ne è vietato l'utilizzo su tutto il territorio del Comune, ad eccezione di casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL e per catture eseguite da Associazioni animaliste;
- separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico Veterinario;
- addestrare animali appartenenti a specie selvatiche a comportamenti innaturali per la specie;
- non garantire agli animali detenuti l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico Veterinario;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psicofisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
- colorare artificialmente il corpo o pelo dell'animale e comunque detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente;
- sollevare gli animali per parti del corpo che possono causare sofferenza (per le zampe, per le orecchie, ecc.);
- alimentare le specie presenti nei parchi, giardini e laghetti del territorio comunale senza autorizzazione;
- catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento;
- strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

Articolo 12 - Detenzione di animali. Disposizioni generali

1. Oltre ai divieti stabiliti dall'articolo 11, valgono le disposizioni seguenti, a carico dei detentori di animali.
2. Ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della Legge Regionale n. 27/2000, fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di cani, gatti e furetti per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
3. Il detentore deve acquisire un animale assumendo preventivamente ogni dovuta informazione sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

4. Il detentore deve assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Chi detiene, anche solo temporaneamente, un animale, assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantire il suo benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche e del suo equilibrio psicofisico.
6. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso, è responsabile inoltre anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole. Ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
7. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
8. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
9. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
10. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare qualsiasi animale. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro di cani e gatti dalle rispettive strutture e la mancanza palese dei doveri di custodia degli animali detenuti o posseduti.
11. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici Veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
12. E' vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad alto volume, tali che possano provocare disturbi negli animali stessi.
13. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.
14. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza. E' vietato detenere animali sociali in isolamento, privandoli dei necessari rapporti sociali, del contatto con l'ambiente esterno o privarli del controllo quotidiano del loro stato di salute. Agli animali detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali, deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da esso incaricata, in cui uomo e animale interagiscano e rimangano a stretto contatto.
15. E' vietato costringere alla convivenza nello stesso luogo animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
16. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è pertanto tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
17. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a

disposizione, che deve essere cambiata giornalmente. Deve essere inoltre garantito lo sgambamento giornaliero e la necessaria attività motoria in caso di animali che lo richiedano.

18. Per idoneo riparo si intende una cuccia:
 - a) coperta e chiusa su almeno tre lati;
 - b) adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - c) sufficientemente coibentata e con tetto impermeabilizzato sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - d) rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno;
 - e) non umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
19. Per gli animali custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere adeguata alle esigenze dell'animale ed in rapporto alla mole ed al tipo di cane.
20. I proprietari dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni negli allevamenti e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi pubblici o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso alle aree private (cancelli, recinzioni, ecc.) all'interno delle quali circolino liberamente animali devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili come ad esempio "ATTENTI AL CANE" – "ATTENZIONE ANIMALI MORDACI" – "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
21. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è vietato tagliare o modificare code ed orecchie, operare delocalizzazioni di qualsiasi animale, tagliare la prima falange del dito dei gatti ed asportare denti od artigli al solo fine di limitare l'aggressività degli animali. Qualunque amputazione è consentita esclusivamente per motivi di salute comprovati da certificazione medica e comunque limitatamente ai casi previsti dall'art. 10, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987 e con le modalità ivi previste.
22. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di cagne gravide deve comunicare allo Sportello del Cittadino, entro il termine massimo di 30 giorni, l'indicazione del numero di cuccioli nati, il numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente.
23. I proprietari e/o detentori di cani, ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013, hanno l'obbligo di utilizzare sempre **il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, durante la conduzione dell'animale** nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
24. I proprietari e/o detentori devono provvedere obbligatoriamente a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.
25. Il detentore di animali, a qualsiasi titolo, è tenuto a garantire all'animale:

- a) un'alimentazione equilibrata e completa, quantitativamente e qualitativamente adeguata, sulla base delle caratteristiche fisiologiche specifiche;
 - b) adeguate condizioni igienico-sanitarie, anche negli spazi di dimora;
 - c) cure da parte di Veterinari specialisti, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano, oltre che per la normale attività preventiva;
 - d) un'adeguata protezione dell'animale per l'intera durata della sua vita;
 - e) un'adeguata compagnia umana in caso di animali di affezione e, se si tratta di animali sociali, detenuti per altri scopi, la presenza e la compagnia di esemplari della stessa specie e/o di altre specie compatibili.
26. Il privato cittadino possessore dell'animale e le Associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi:
- a) ad impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b) ad informarsi, anche tramite l'Ufficio Ambiente sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c) a sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
27. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenimento che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento del relativo del relativo trattamento sanitario. E' vietato stabulare gli animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
28. Nei centri abitati, come definiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), è consentito tenere unicamente "*animali da compagnia o da affezione*", così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento stesso, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da pet-therapy, da riabilitazione nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo, e quelli ospitati temporaneamente presso centri di recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
29. Qualora gli animali detenuti siano appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, ecc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere della ASL; dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della ASL, la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative.
30. Alle strutture in cui sono svolte le attività di allevamento, si applicano le disposizioni dettate dal Regolamento Urbanistico Edilizio, volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata.
31. Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici.

32. La detenzione di specie di animali selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.
33. I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie cure medico Veterinarie.
34. L'alimentazione degli animali deve essere regolare ed adatta alle specifiche esigenze, priva di sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere alla loro salute, evitando di creare competizione per l'accesso al cibo in presenza di più soggetti.
35. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione. Tale circostanza deve essere attestata da un medico Veterinario, unitamente a dichiarazione recante l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano gli animali per l'alimentazione. E' comunque vietato effettuare l'alimentazione con animali vivi in aree pubbliche o aperte al pubblico. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici Veterinari, previo consenso del proprietario o dell'autorità competente, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico Veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione.
36. I proprietari e/o detentori, di cani sono invitati ad applicare una medaglietta di riconoscimento, o una piastrina sul collare del cane, riportante i dati del proprietario e/o detentore al fine di facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento dell'animale vagante e la tempestiva restituzione.
37. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali iscritti devono segnalare all'anagrafe degli animali d'affezione comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni dall'evento.
38. I proprietari e/o detentori di animali iscritti deve comunicare all'anagrafe degli animali d'affezione, entro 15 giorni, la morte o la cessione dell'animale stesso.
39. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo, di gatti, conigli da compagnia o furetti possono farli identificare mediante l'inserimento del microchip e iscriverli rispettivamente all'anagrafe degli animali d'affezione comunale.
40. I proprietari e/o detentori di animali esotici detenuti in cattività, fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa di settore, devono ricreare il più possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove questi animali si trovano in natura al fine di evitare stress psico-fisico, inoltre è vietato ai proprietari e/o detentori di condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
41. I proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di segnalarne alle Autorità competenti il decesso a causa di esche o bocconi avvelenati.

Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Ai sensi del comma

5, dell'art. 1138 del Codice Civile (come aggiunto dall'art. 16 della Legge n. 220 del 2012) i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti condominiali preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. E' vietato detenere animali fuori dalle abitazioni in assenza di adeguato riparo.
4. Nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere e libero accesso all'interno dell'abitazione; le deiezioni dell'animale devono essere asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo.
5. E' vietato detenere animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box per auto, cantine, balconi, oppure segregarli in contenitori o gabbie, salvo il tempo strettamente necessario per la loro cura o per l'incolumità delle persone, a eccezione di uccelli, rettili, anfibi, piccoli roditori e pesci che necessitino il contenimento in gabbie o contenitori, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' altresì vietato detenere animali in ambienti eccessivamente umidi, troppo o troppo poco areati, troppo assolati, con temperatura troppo alta o troppo bassa, in relazione alle caratteristiche psicofisiche ed etologiche della specie, nonché privare gli animali dell'acqua, e del cibo necessario; detenere animali in locali e/o spazi con un'illuminazione naturale e/o artificiale non in grado di mantenere il corretto ciclo notte/giorno degli animali ospitati.
7. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, di cui all'articolo 22, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, **affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto, esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni d'anticipo**. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Tali operazioni debbono essere eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate in modo tale da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del

10.02.2012 *“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”*.

3. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
4. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo alla Polizia Locale.
5. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alla Polizia Locale, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.
6. Il medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Ambiente, alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente. In detta comunicazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
7. In caso di decesso dell'animale il medico Veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Emilia Romagna, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico Veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
8. L'Istituto zooprofilattico sperimentale deve sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica. L'Istituto deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico Veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità Giudiziaria.
9. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata e ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
10. Se l'avvelenamento avviene in zone agro-pastorali, in territorio extraurbano o in zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, a tutela della salute pubblica ed animale, indicando le modalità di bonifica e quanto necessario.

Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 16 - Trasporto di animali

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi.
2. Oltre alle disposizioni del presente articolo si richiamano quelle di cui all'articolo 11 precedente.
3. E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide. E' consentito, comunque per un periodo non superiore ai 15 minuti, con adeguato ricambio d'aria solo ed esclusivamente in caso di temperature comprese tra i 5°C e i 22° C.
4. E' proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo, anche qualora il portellone posteriore sia parzialmente aperto e siano stati predisposti aeratori, o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 169 e comma 5, dell'art. 170, del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada, chi trasporta animali sui veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
6. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile, per i proprietari con animali al seguito, utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dal gestore del servizio.
7. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo o in apposito trasportino.
8. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, ad esclusione dei cani al seguito di persone diversamente abili e in ambiti sportivi.

Articolo 17 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno ad uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura

idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

2. Le persone coinvolte o che assistano ad un incidente a qualunque titolo con danno ad uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
3. A norma del Decreto Ministeriale 09.10.2012, n. 217, sussiste l'obbligo di fermarsi, a carico del conducente ed anche a carico dei testimoni, in caso di incidente con un animale, di qualsiasi specie, oltre alla equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, e l'utilizzo di sirena lampeggiante per ambulanze Veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
4. Chiunque rinvenga un animale ferito o le cui condizioni di salute siano comunque manifestamente compromesse è tenuto a segnalarlo alla Polizia Locale.

Articolo 18 - Smarrimenti e ritrovamenti di animali. Fuga, cattura, uccisione di animali. Animali smarriti.

1. L'avvistamento di animali smarriti e/o comunque sfuggiti alla custodia del proprietario/detentore dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Locale.
2. Lo smarrimento di un animale deve essere segnalato, entro tre giorni, all'Anagrafe Canina Comunale presso lo Sportello del Cittadino.
3. E' possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'utilizzo di social o con l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.
4. L'animale dovrà essere catturato esclusivamente da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
5. In caso di rinvenimento di un animale in circostanze tali da comportare pericolo anche solo per l'animale stesso, il cittadino può effettuare la messa in sicurezza, per quanto possibile, sul posto.
6. L'animale dovrà essere recuperato da personale autorizzato con metodi il meno traumatici ed indolori possibili e comunque assolutamente non cruenti, sfruttando le conoscenze etologiche o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
7. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati con prognosi infausta.
8. Nel caso di soppressione necessaria per cani di proprietà o presenti nel Canile convenzionato o in altre strutture convenzionate con il Comune, prevista alla fine del percorso di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007, il Veterinario dell'ASL deve consultare la Commissione di esperti ivi prevista, dandone preventiva comunicazione scritta alle Associazioni animaliste locali. Il Veterinario AUSL si atterrà ai suggerimenti di detta commissione. In ogni caso la soppressione è vietata se risulta richiesta di adozione o richiesta di presa in carico da parte di una Associazione animalista che si assuma espressamente ogni responsabilità con riguardo alla custodia in sicurezza.

9. Nel caso di cani e di gatti ospitati presso strutture convenzionate con il Comune, la soppressione di cui al comma 8 dovrà essere eseguita da parte dei Veterinari incaricati dell'assistenza (ex art. 20 L.R. n. 27/2000).
10. Chiunque sia sanzionato per violazioni ai commi precedenti del presente articolo, non potrà detenere animali a qualsiasi titolo. La Polizia Locale provvederà a segnalare all'Ordine dei Veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del Servizio Veterinario ASL) le inadempienze dei Veterinari relative a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo.
11. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dal Comune anche mediante le Associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/gattare o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono inseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
12. Chi per errore od involontariamente uccide un cane deve darne segnalazione entro cinque giorni allo Sportello del Cittadino.

Articolo 19 - Addestramento ed educazione

1. I proprietari di cani sono tenuti ad informarsi e mettere in atto il come educare ed abituare il proprio animale:
 - a) ad essere condotto correttamente al guinzaglio ed all'uso eventuale della museruola;
 - b) a rispondere al richiamo quando liberati nelle zone consentite.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato educare, addestrare e/o far gareggiare, anche ai fini agonistici, animali con le seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a violenze o percosse;
 - b) tramite costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti psicofisici;
 - c) applicando collari elettrici e collari con le punte o altri strumenti che provochino dolore; è invece consentito l'uso di collari a scorrimento, a semi scorrimento e guinzagli retriever;
 - d) ricorrendo alla deprivazione di bisogni primari del cane;
 - e) utilizzando psicofarmaci senza aver compiuto prima almeno due differenti percorsi educativi/rieducativi.
3. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

Articolo 20 - Sterilizzazione

1. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione e devono impedirne la proliferazione tramite intervento di sterilizzazione a meno che non

sia preventivamente garantita la collocazione certa di tutti i cuccioli comunicando per iscritto all'Anagrafe Canina il nominativo degli adottanti entro 30 gg dalla nascita.

Articolo 21 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. L'Azienda ASL attiva programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti ed attiva inoltre programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
2. L'Amministrazione Comunale:
 - a) attiva e realizza piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti (ratti, topi...) al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi;
 - b) attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano;
 - c) promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di ratproofing, quali:
 - posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - buona tenuta del sistema fognario;
 - possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione;
 - condutture uscenti da muri senza comunicazione con il corpo delle murature;
 - costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
3. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di 0,20 m di larghezza e di 0,80 m di profondità, riempita di ghiaia/pietrisco o altro materiale equivalente, in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Articolo 22 - Derattizzazione e disinfestazione

1. Le attività di derattizzazione e disinfestazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare il D.M. n. 274, del 7 luglio 1997 *“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”* e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione e disinfestazione possono essere effettuate solo con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.
3. Le derattizzazioni e disinfestazioni devono essere eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio, in particolare alle api, e devono essere rese note dalle stesse ditte tramite idonea segnaletica apposta con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) indicante:

- a) l'operazione in corso;
 - b) il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico;
 - c) l'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto accidentale da parte di animali e/o persone con i prodotti utilizzati da diffondere nelle zone interessate, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento;
 - d) gli elementi identificativi del responsabile del trattamento;
 - e) la durata del trattamento stesso.
4. Devono essere utilizzati esclusivamente biocidi, presidi medico chirurgici e/o altri prodotti specificatamente registrati allo scopo presso il Ministero della Salute.
 5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti da smaltire come previsto dalla vigente normativa.
 6. Il posizionamento di esche rodenticida dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi distributori di esca chiusi con serratura, con esca ancorata all'interno ed inaccessibile all'uomo ed agli animali non bersaglio.
 7. Le indicazioni riportate ai commi precedenti valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privati su suolo di proprietà, ad eccezione degli obblighi di pubblicità, cui occorre dar corso solo in caso di suolo privato non recintato e/o ad uso pubblico.
 8. In caso di disinfestazioni mediante utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato, l'esecutore si deve mantenere ad una distanza di almeno 10 m dal confine tra le proprietà.
 9. Nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà, si dovrà utilizzare esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o ad altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine.

Articolo 23 - Inumazione di animali. Cimitero per animali d'affezione

1. Sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2544, del 13.12.2004 "*Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Reg.n.1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/02, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Rev.D.G.R. n. 1348/03*" ed in particolare del comma 1, dell'art. 16 del relativo Allegato, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE/1774/2002 e del successivo Regolamento CE/1069, del 21.10.2009 "*Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*", le spoglie degli animali d'affezione non possono essere smaltite come comuni rifiuti; è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo

di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali, previa acquisizione di un certificato medico Veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

2. Per i cani privati, abbinata alla denuncia di decesso all'Anagrafe Canina, ex art. 11, L.R. n. 27/2000, dovrà essere dichiarata la causa accertata o presunta di morte ed indicate le modalità di smaltimento delle spoglie, che potrà avvenire:
 - a) con la consegna presso impianto di incenerimento (con obbligo del certificato del medico Veterinario);
 - b) con la sepoltura, qualora si disponga di area verde (propria o concessa con documento scritto); per tale sepoltura le spoglie di animali d'affezione devono essere poste con almeno 40 cm di copertura e con profondità secondo la taglia dell'animale; se le spoglie sono collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.
3. Lo smaltimento delle spoglie animali provenienti da negozi, allevamenti, pensioni e da strutture di ricovero deve avvenire tramite conferimento ad impianto di incenerimento autorizzato.
4. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, il Comune può gestire direttamente o concedere in comodato, sia alle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, sia a privati che ad Associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso. I privati o le Associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato sia di privata proprietà, privati, Associazioni tra privati o Associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del Decreto Legislativo 14.12.1992, n. 508 *"Attuazione della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la Direttiva 90/425/CE"*.

Articolo 24 - Tutela della fauna minore e degli habitat

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme tutela le specie di fauna minore di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee od europee, occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - c) tutte le specie di micro mammiferi e di chiropteri;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di rilevanza protezionistica comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

3. E' tutelato inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato tenere in cattività chirotteri, in modo doloso, in modo intenzionale, disturbare, catturare, danneggiare ed uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i micro habitat specifici a cui essi sono legati per la sopravvivenza. E' vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morto o di loro parti, fatte salve le deroghe previste dalla L.R. n. 15/2006.
4. Può essere consentita la cattura di fauna, a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, ferme restanti le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Ambiente.
5. E' vietato, senza specifica autorizzazione, alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici.
6. E' fatto divieto di esercitare l'attività di pesca nei laghetti pubblici, tranne nei casi espressamente autorizzati.
7. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia possibile, l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica presenti sul territorio, autorizzati dalla Provincia di Parma.
8. E' vietata l'immissione in natura di animali su tutto il territorio comunale ad eccezione di situazioni oggetto di specifica richiesta e successiva autorizzazione.
9. La pulizia di fontane e laghetti pubblici e privati, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, all'Ufficio Ambiente per i necessari ed eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Articolo 25 - Animali di proprietà nelle case di riposo e case famiglia

1. Il Comune di Salsomaggiore Terme incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet-therapy.
2. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.

Articolo 26 - Pet-Therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo, ospedali e scuole

1. Il Comune di Salsomaggiore riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

2. Valgono in materia le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090, del 30 dicembre 2013 "*Approvazione delle linee guida sugli interventi assistiti con gli animali (IAA) in attuazione della L.R. 5/2005 così come modificata dalla L.R. 3/2013*".
3. Le finalità di cura della salute degli umani nelle attività di pet-therapy non può essere perseguita a danno della salute e del benessere psicofisico degli animali implicati.
4. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
5. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dalla scuola.
7. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo e quindi in possesso di idonea qualifica (attestata da certificati di superamento di corsi di formazione specifici).
8. Ai fini della corretta attuazione dei "*programmi di attività assistite dagli animali*" (AAA) e di "*terapie assistite dagli animali*" (TAA) è ammessa esclusivamente l'utilizzazione di esemplari adulti (almeno 12 mesi di età) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici.
9. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi AAA e TAA ed, all'occorrenza, fatti adottare.
10. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA sono sottoposti da parte del medico Veterinario, in collaborazione con l'addestratore, a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.
11. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari o maneggi. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o Associazioni, con esclusione assoluta del ricorso alla soppressione, se non per motivi eutanasici.
12. Quanti vogliono avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione al SUAP, indicando il tipo di attività e la qualità e il numero degli animali implicati, motivando la scelta del tipo di animale. La Polizia Locale, vigilerà sul rispetto delle presenti disposizioni, disponendo la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al corrente articolo.

13. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle *“Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”*, recepite con Accordo Stato Regioni, n. 60/CSR del 25 marzo 2015.

Articolo 27 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
2. L'esercizio di vendita e di toelettatura deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) contenute nella Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394/2006 relativa alle *“Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali”*.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti e eventualmente stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
6. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

7. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
8. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
9. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
10. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal Veterinario curante.
11. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito Registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto Registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
12. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione Veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita e dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
13. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
14. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
15. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
16. Gli animali in esposizione dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
17. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste in apposito atto assunto dalla Giunta Comunale. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
18. L'esposizione di volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dell'apposito atto assunto dalla Giunta Comunale.

19. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
20. E' vietato vendere animali ai minori di anni 16 senza il consenso scritto espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (ex art. 6, della L.R. n. 5/2005).
21. Oltre a quanto prescritto dal presente articolo si fa riferimento a quanto prescritto più specificatamente dal Titolo III del presente Regolamento.

Articolo 28 - Accattonaggio con animali e animali al seguito di artisti di strada

1. E' vietata ogni forma di accattonaggio con animali al seguito.
2. E' vietato l'utilizzo degli animali negli spettacoli degli artisti di strada.
3. Nel caso in cui il cane sia al seguito di soggetti senza fissa dimora e sprovvisto di microchip inoculato, l'Ufficio Ambiente, su segnalazione della Polizia Locale, provvederà ad allertare il Veterinario ASL, il quale provvederà immediatamente all'applicazione del microchip. Nel caso in cui non sia possibile provvedere con immediatezza all'applicazione del microchip, il cane verrà sequestrato e temporaneamente ricoverato presso il Canile convenzionato, per essere restituito al proprietario dopo l'inoculo del microchip assegnato ma previa opportune verifiche dell'effettiva proprietà e della corretta detenzione.

Articolo 29 - Offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. E' vietata in luoghi pubblici l'offerta di animali in premio, vincita o omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
2. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Nella fattispecie si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 5/2005.

Articolo 30 - Petardi e spettacoli pirotecnici

1. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Salsomaggiore, salve speciali e motivate autorizzazioni in deroga, rilasciate dal Sindaco, l'utilizzo di petardi, razzi, mortaretti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ad eccezione di prodotti che generino esclusivamente effetti luminosi.
2. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.
3. E' importante seguire le seguenti regole comportamentali, in caso di esplosione di petardi:

- a) tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi;
- b) non lasciare gli animali soli; gli animali fobici potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi, quindi è necessario stare loro vicino;
- c) non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi;
- d) non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all'aperto; tenere in casa o in un luogo protetto e rassicurante anche gli animali che abitualmente vivono fuori in modo da scongiurare il pericolo di fuga;
- e) dotare gli animali di tutti gli elementi identificativi possibili, in caso di fuga;
- f) durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura; è fondamentale non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista esplosione, perché spesso gli scoppi iniziano con anticipo.

Articolo 31 - Accesso ai luoghi pubblici

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, accompagnati dal proprietario/detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico (salve le deroghe di cui all'art. 33), compresi i giardini, i parchi pubblici e le aree verdi attrezzate, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi dei bambini, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare rischi o intralcio alla circolazione, ovvero pericolo o molestie alle persone, garantendo in ogni caso le condizioni di benessere degli animali.
2. Per i cani è d'obbligo l'utilizzo del guinzaglio e se necessario della museruola, da applicare in caso di rischi per l'incolumità delle persone o altri animali. In ogni caso, anche se condotti con guinzaglio e museruola, è vietato l'ingresso ai cani nelle aree destinate ed attrezzate come aree giochi per i bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.
3. E' vietato introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi nelle quali, in casi eccezionali e motivati, l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli.

Articolo 32 - Accesso sui mezzi pubblici di trasporto

1. È consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico e a partecipazione comunale operanti sul territorio, alle condizioni tariffarie previste dal Gestore.
2. I cani devono essere portati al guinzaglio. Devono essere muniti di museruola, con l'eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone diversamente abili. I gatti e gli altri animali devono viaggiare all'interno del trasportino o altro contenitore idoneo.
3. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Ai sensi della Legge 14.02.1974, n. 37 e L.R. n. 29/1997, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Articolo 33 - Accesso negli esercizi commerciali, pubblici esercizi e negli uffici pubblici

1. L'accesso degli animali d'affezione negli esercizi commerciali e pubblici esercizi è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) accompagnati, negli spazi destinati al pubblico;
 - b) tenuti al guinzaglio, o in braccio o collocati in apposito trasportino, e, per i cani, muniti di museruola da applicare in caso di necessità;
 - c) sani, puliti, e comunque con il mantello asciutto;
 - d) il detentore dell'animale è tenuto alla vigilanza costante sul comportamento del medesimo, nonché al completo ripristino delle condizioni igienico sanitarie;
 - e) il titolare ha la facoltà di fare allontanare l'animale dal proprio esercizio, nel caso si verificano condizioni oggettive ed inequivocabili di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori; il detentore dell'animale, nel caso in cui ritenga ingiustificato l'allontanamento dall'esercizio, può far intervenire il Servizio Associato di Polizia Locale o altra Autorità di P.S. per dirimere il conflitto e ripristinare la legalità.
2. Negli uffici pubblici è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal detentore, compatibilmente con eventuali condizioni di sovraffollamento degli spazi, con obbligo dell'uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa, fatto salvo quanto stabilito in materia di vendita di alimenti non confezionati o nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
3. In considerazione di situazioni particolari che richiedano il divieto di accesso ai cani o ad altri animali possono, a richiesta, essere concesse deroghe dall'Ufficio Ambiente, segnalate con appositi cartelli ben visibili che riportino gli estremi della concessione in deroga. Per gli uffici pubblici comunali e gli spazi comunali aperti al pubblico la deroga può essere concessa esclusivamente per documentate esigenze.
4. In nessun caso può essere vietato l'ingresso ai cani che accompagnano le persone diversamente abili. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della Legge n. 37/1974 e successive modifiche.
5. Ai cani è consentito l'accesso, muniti di guinzaglio e di museruola da applicare all'occorrenza, negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, nelle aree a tal fine individuati come accessibili per far visita ai proprietari ricoverati.
6. Negli esercizi commerciali sottoposti a norma specifica, dovrà essere ben visibile il cartello: "DIVIETO DI ACCESSO AGLI ANIMALI".

Articolo 34 - Accesso nelle case di cura, nelle strutture di ricovero

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, invita gli Enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di ospedali e case di cura, case di riposo, reparti di

lungodegenza e simili, a riservare appositi spazi di ricovero per le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia, non intendano separarsi dal proprio animale di affezione, al fine di consentire tanto all'umano quanto all'animale di beneficiare dell'affetto e della compagnia reciproci.

2. E' comunque sempre permessa, su richiesta degli ospiti, la visita di cani, gatti o di altri animali coi quali si è instaurato un legame affettivo, preferibilmente in spazi appositamente attrezzati, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario.
3. Il proprietario dell'animale, o chi da lui delegato, deve osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. In nessun caso può essere vietato l'ingresso ai cani che accompagnano le persone diversamente abili. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della Legge n. 37/1974 e successive modifiche.

Articolo 35 -Protezione, recupero e riabilitazione di animali da ricerca

1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
2. Gli animali, che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il Veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di Associazioni per la tutela degli animali, in seguito a specifica richiesta di detti soggetti.
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea o definitiva degli animali recuperati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla fine del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'Associazione. In caso di insuccesso gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
4. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
5. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentale avvengano esclusivamente con le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 27/01/1992 n. 116 e Circolare Ministeriale 14/05/2001 n. 6).
6. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte, nonché con le Associazioni Animaliste iscritte nei registri Provinciali o Regionale di volontariato.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI

Articolo 36 - Attività soggette ad autorizzazione. Requisiti e divieti

1. Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le colonie feline, sia pubbliche sia private, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, previo parere favorevole dell'AUSL, come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.
2. Nell'autorizzazione deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.
3. Valgono in proposito le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1302, del 16 settembre 2013 *“Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”*.
4. Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302, del 16.09.2013 *“Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”*.
5. L'attivazione delle seguenti attività continuative o temporanee destinate ad allevamento, addestramento, commercio, custodia e detenzione di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita, purché nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle specie:
 - a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento;
 - b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
 - c) allevamenti, a qualsiasi scopo, di altri animali vertebrati;
 - d) negozi e strutture commerciali per la vendita di animali;
 - e) attività commerciali con utilizzo di animali (es: fish pedicure);
 - f) toelettature;
 - g) circhi e spettacoli viaggianti (così come definiti dalla normativa vigente);
 - h) mostre, fiere, filmati televisivi/cinematografici ed esposizioni temporanee dove gli animali siano gestiti con modalità coerenti con le loro caratteristiche etologiche;
 - i) stalle/scuderie e altri ricoveri per animali ad uso zootecnico in territorio non rurale;
 - j) strutture di ricovero temporaneo per animali (pensioni).
6. In quanto incompatibili con il benessere degli animali, non sono concesse autorizzazioni per:
 - a) apertura di cinodromi;
 - b) allevamento di animali da pelliccia o pelletteria;
 - c) il servizio di piazza (veicoli a trazione animale), salvo eventi occasionali;
 - d) palii, competizioni e corse di equidi o di altri animali ad esclusione delle manifestazioni ippiche all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate;
 - e) rodei;
 - f) giardini zoologici, mostre zoologiche itineranti ad eccezione delle esposizioni feline e canine e di quelle finalizzate ad un'adozione di animali abbandonati;
 - g) esposizione in parchi di divertimento che prevedano l'impiego di animali vivi;

- h) cortei o trasporti di animali con veicoli aperti neppure al fine di pubblicizzare attività circensi;
 - i) spettacoli o qualsivoglia tipo di intrattenimento dove gli animali sono utilizzati come richiamo per il pubblico, o come ornamento, o a scopo meramente commerciale e/o con modalità contrastanti con le loro caratteristiche etologiche.
7. E' vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività per cui non sono concesse autorizzazioni;
 8. Il titolare di attività connesse al commercio di animali di affezione, ovvero le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di addestramento, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
 9. Il titolare dell'esercizio commerciale o il conduttore è tenuto, se richiesto dagli organi di vigilanza, a esibire il Registro di carico/scarico degli animali, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all'attività commerciale; è tenuto, inoltre, in caso di detenzione di animali soggetti a regole di identificazione, a fornirne gli estremi.
 10. In caso di cessazione dell'attività, i titolari dovranno darne comunicazione agli uffici preposti, qualora l'attività comporti una presenza continuativa di animali dovranno fornire adeguate informazioni in merito alle soluzioni adottate per gli stessi.
 11. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 5, della L.R. n. 5/2005. La SCIA e la relativa documentazione viene inviata per quanto di competenza anche al Servizio veterinario dell'Azienda USL.
 12. La SCIA dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica con sezione, in scala 1:100, con l'indicazione dei rapporti aeroilluminanti calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali e sottoscritta dal titolare e dal tecnico iscritto all'Albo;
 13. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza delle strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente nonché dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento.
 14. *L'autorizzazione per l'apertura dei Giardini Zoologici non è competenza comunale ma fa capo direttamente al Ministero dell'Ambiente, ex art. 4, D.Lgs. n. 73/2005, in ogni caso, qualora previsto all'interno del procedimento autorizzatorio, il Comune esprimerà parere contrario.*

15. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a 3 fattrici o 10 cuccioli all'anno, così come stabilito dalla L.R. n. 5/2005.
16. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
17. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste in apposito atto della Giunta Comunale. In particolare nei negozi e nel commercio all'ingrosso di pesci la densità degli stessi e le dimensioni delle vasche possono variare in funzione dell'adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio ed ossigenazione dell'acqua.
18. Il venditore degli animali deve rilasciare all'acquirente il documento informativo, attestante i bisogni etologici dell'animale venduto.
19. Gli allevatori ed i detentori a scopo di commercio di animali debbono tenere un Registro di carico e scarico dal quale risultino provenienza e destinazione degli animali stessi; sono tenuti altresì a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della cessione o vendita, riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7, c. 4, della L.R. n. 27/2000 ed art. 6 della L.R. n. 5/2005, è necessario segnalare, entro 7 giorni, la cessione o la vendita all'Anagrafe Canina del Comune di residenza degli acquirenti o destinatari ed alle competenti AUSL. Soggiacciono a tali prescrizioni anche i cuccioli.

Articolo 37 - Requisiti generali delle strutture

1. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di cibo e di acqua pulita e fresca sempre presente e comunque sempre nel rispetto delle esigenze etologiche della specie.
2. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l'attività svolta.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Articolo 38 - Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. La detenzione di animali di proprietà in numero superiore a 10 unità, ad eccezione di uccelli di piccola taglia, pesci ed invertebrati, in locali ad uso abitativo e relative pertinenze, deve essere comunicata all'Ufficio Ambiente.
2. Le strutture scolastiche pubbliche e private sono tenute a comunicare all'Ufficio Ambiente la detenzione di animali a scopi amatoriali o didattici, indipendentemente dal numero di animali presenti.
3. Chiunque, privati o istituzioni, venga a conoscenza di animali detenuti in situazione di degrado e/o di accumulo, è tenuto a farne senza indugio segnalazione alla Polizia Locale.

Articolo 39 - Doveri del commerciante

1. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve essere attuata in modo da garantire il benessere psico-fisico degli animali, evitando situazioni di stress o di sovraffollamento, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. Le dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto per cani e gatti per le attività commerciali sono stabilite da apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 40 - Mercati all'aperto

1. Non è consentita la vendita di animali vivi né la loro detenzione a scopo ornamentale nei mercati pubblici, rionali e in qualunque struttura commerciale ambulante ed occasionale.

Articolo 41 - Obbligo d'informativa da parte del commerciante

1. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alla specie di appartenenza dell'animale stesso che ne elenchi le principali caratteristiche.
2. In ogni caso, a cura del negoziante, dovranno essere fornite corrette informazioni su:
 - l'esatto genere e specie di appartenenza (anche col termine scientifico in latino);
 - il sesso, lo stato di salute e l'adempimento alle prescrizioni sanitarie (vaccinazioni, iscrizione all'anagrafe, ecc.);
 - la misura massima che potrà raggiungere durante la piena maturità;
 - la corretta alimentazione;
 - la frequenza degli opportuni controlli Veterinari;
 - la durata media di vita;
 - le principali caratteristiche etologiche e le primarie necessità;
 - il grado di prolificità;
 - l'eventuale compatibilità/incompatibilità con altre specie animali;
 - i costi medi necessari ad una sua corretta gestione;
 - un estratto della normativa riguardante la tutela degli animali d'affezione per ciò che riguarda la specie dell'animale venduto.

Articolo 42- Autorizzazione a esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali sul territorio comunale, deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'evento, utilizzando l'apposita modulistica regionale. La SCIA sarà inviata dal SUAP al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro detentori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'Ufficio preposto per le manifestazioni almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.
3. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali, possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario competente.
4. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.
6. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico Veterinario.

Articolo 43 - Prescrizioni da osservare durante le manifestazioni temporanee

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.
2. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
3. È fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
4. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, non tossici, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. Non è consentito l'utilizzo di grate come base di appoggio dei ricoveri. I pavimenti devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera da asportare in caso di imbrattamento.
5. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, sia gli animali stessi. Agli animali deve essere garantita la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.
6. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate, rinfrescate o ventilate in modo adeguato.
7. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove gli animali devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici.

8. Per tutta la durata delle manifestazioni è vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.
9. Non potranno essere oggetto di esposizione i cani e i gatti di età inferiore a 3 mesi.

Articolo 44 - Registro di carico e scarico nelle manifestazioni temporanee

1. E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un Registro di un elenco degli animali, sul quale devono essere annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, la proprietà e la provenienza.

Articolo 45 - Trattamenti e controlli sanitari

1. Il soggetto responsabile della manifestazione garantisce la presenza, in orari prefissati e in reperibilità nelle altre ore, di un responsabile referente e di uno o più Veterinari (in proporzione al numero di animali presenti) libero professionisti per tutto il periodo della manifestazione. Tali informazioni sono riportate nella relazione allegata alla SCIA e sono esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.
2. L'accesso degli animali all'esposizione è subordinato all'esito favorevole del controllo Veterinario eseguito da Veterinari liberi professionisti.
3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, sprovvisti di libretto sanitario al seguito dei visitatori.
4. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

Articolo 46 - Anagrafe degli animali d'affezione

1. L'anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA) è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. L'anagrafe regionale degli animali d'affezione:
 - a) raccoglie e rende disponibili agli operatori del settore (Organi di Vigilanza e Controllo, Operatori Comunali, Veterinari accreditati e strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle ASL) le informazioni che permettono di risalire al proprietario dei cani e di altri animali (gatti e furetti);
 - b) permette una semplificazione della registrazione degli animali garantendo l'accesso diretto all'ARAA anche ad altre figure esterne all'Amministrazione Comunale coinvolto nel sistema di controllo e tutela della popolazione canina, quali le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle ASL e Veterinari liberi professionisti accreditati, nonché ai fornitori e distributori di identificativi elettronici;
 - c) permette la raccolta di informazioni correlate agli animali iscritti alle anagrafi comunali quali:
 - la registrazione dei Passaporti Europei rilasciati per cani, gatti e furetti dalle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica

Veterinaria delle ASL;

- la registrazione, da parte delle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle ASL della regione, degli episodi di morsicatura e di episodi di aggressività non controllata, al fine di mantenere la tracciabilità nel tempo dei singoli episodi e di raccogliere informazioni utili per la valutazione del livello di rischio del cane responsabile dell'episodio, come previsto specificatamente dalla L.R. 5/2005.
- d) fornisce dati oggettivi per una valutazione statistica utile alla conoscenza, controllo e tutela della popolazione canina e delle problematiche ad essa correlata, quali ad esempio la natura e la durata della permanenza dei cani in strutture di ricovero regionali;
 - e) fornisce il supporto per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini;
 - f) alimenta il flusso informativo nei confronti dell'Anagrafe Nazionale degli animali d'affezione istituita presso il Ministero della Salute
3. Obiettivo della banca-dati è altresì di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell'apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l'Anagrafe di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.
 4. Il proprietario del cane e, se del caso, di gatti o furetti, procede alla iscrizione e aggiornamento delle informazioni anagrafiche (cambio di residenza, cambio di proprietà, morte o smarrimento del cane) attraverso il Comune o Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA e strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle ASL:
 5. Il Comune, tramite lo Sportello del Cittadino, all'atto dell'iscrizione registra, entro trenta giorni, in anagrafe le informazioni relative al proprietario e all'animale.
 6. Il Veterinario che esegue l'intervento d'impianto e di identificazione dell'animale, a comprova dell'avvenuta identificazione, compila il registro regionale online.
 7. L'ARAA è gestito a livello comunale dallo Sportello del Cittadino.
 8. E' riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di microchip.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 47 - Gatto: obblighi di carattere generale

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita dalla *Legge 14 agosto 1991 n. 281 e dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220*, è una caratteristica etologica specifica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la peculiarità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.).
2. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sottoposti a controllo/tutela da parte del Comune di Salsomaggiore, che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari dell'Autorità Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
3. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni agli animali. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti di adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.
4. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la Polizia Locale, che provvederà ad inviare il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale al recupero per il trasporto ed il ricovero presso una struttura idonea.
5. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne immediatamente il ritrovamento alla Polizia Locale che allenterà le Associazioni Animaliste individuate dall'Ufficio Ambiente, che invieranno l'incaricato per il controllo di eventuale presenza della madre e, in caso negativo, l'immediato recupero della cucciolata ed il suo ricovero presso apposita struttura o volontario accreditato da un'Associazione Animalista; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità di accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
6. Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio Ambiente per i necessari accordi.
7. E' inoltre vietato, se non autorizzati dall'Ufficio Ambiente o dai Servizi Veterinari dell'Autorità Sanitaria Locale:
 - a) catturare gatti vaganti;
 - b) spostare i punti di alimentazione;
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Enti Territoriali.
8. Nel caso in cui sia individuato un singolo gatto stanziale senza proprietario, è data facoltà alle Associazioni animaliste di creare un punto di cibo autorizzato, nominando un referente, comunicato all'Ufficio Ambiente, che si occupi della cura e del sostentamento dell'animale.

9. Il Comune incentiva l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA) e la microchippatura del gatto (domestico e di colonia) anche al fine di evitare che i gatti domestici lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio siano catturati e, se privi di elementi identificativi, sterilizzati in quanto considerati di colonia.
10. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale e dalle Associazioni Animaliste, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della L.R. n. 27/2000. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario, salvo che l'Associazione animalista referente riesca a trovare adeguata adozione.
11. Nella ARAA informatizzata sono registrati anche i gatti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo. Nella ARAA inoltre devono essere registrati anche i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline).
12. Il Comune, ove ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline destinate a gatti colonia e, in taluni casi, gatti domestici abbandonati, provvedendo a recitarle e ad attrezzarle e affidando la loro gestione ad Associazioni animaliste e/o volontari.
13. I detentori e i proprietari di gatti sono obbligatoriamente tenuti:
 - a) a provvedere alla sterilizzazione per impedirne la proliferazione; le sterilizzazioni delle gatte sono vietate qualora risultino in evidente stato di gravidanza.
 - b) a garantire spazi idonei, standard igienici elevati, un'alimentazione bilanciata e cure adeguate;
 - c) ad assicurare una separazione tra i luoghi di sistemazione cibo e le lettiere igieniche;
 - d) a non sottoporre l'animale all'uso di museruole, catene o corde;
 - e) a non chiudere l'animale in gabbie o in contenitori di alcun genere, tranne che negli appositi trasportini durante gli spostamenti, salvo indicazioni specifiche del Veterinario e solo per il tempo strettamente necessario;
 - f) a non detenere l'animale su balconi e terrazzi con impossibilità di accesso all'interno della abitazione.
14. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di età, fatti salvi casi di necessità attestati da certificazione medico- Veterinaria, nonché acquisire, a qualsiasi titolo, cuccioli sotto i 60 giorni di età, salvo il caso di animali abbandonati e/o orfani.

Articolo 48 - Detenzione privata ed a fini economici

1. I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento, salvo motivata disposizione scritta del medico Veterinario. E' consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso del trasportino in caso di spostamenti o viaggi.
2. È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant'altro possa mantenere legato il soggetto felino.

3. Per i gatti di proprietà, che vivono esclusivamente all'esterno deve essere disponibile un riparo adeguato che garantisca protezione dagli agenti atmosferici ed un punto di alimentazione da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore ed acqua fresca e pulita sempre presente.
4. Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell'abitazione.
5. I gatti possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio.
6. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina i detentori, qualora non siano in grado di provvedere all'affido di eventuali cuccioli nati devono provvedere alla sterilizzazione delle gatte femmine di proprietà in età fertile (circa a 7 mesi); è fortemente raccomandata, anche per motivi di salute, la sterilizzazione dei maschi.
7. **In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare e/o applicazione del microchip.**
8. Non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale. Il numero di soggetti detenuti sarà comunque in funzione della razza, delle attitudini e delle relazioni, salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un Veterinario ufficiale.
9. E' vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.
10. Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico Veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
11. Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico Veterinario.
12. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Ambiente o alle associazioni di volontariato dallo stesso individuate. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di gatti all'interessato.
13. Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant'altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina, secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.
14. Ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005 e dal Decreto Legislativo n. 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:
 - a) prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;

- b) trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
 - c) trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo;
 - d) provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso;
 - e) adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
15. Le misure di cui al comma precedente sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
16. Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.
17. Per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno.
18. Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs. n. 529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati, ai sensi del Titolo III del presente Regolamento.
19. Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più Veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario libero professionista che segue l'attività.
20. La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in più volte.
21. Si prendono in considerazione le seguenti situazioni:
- a) gatti nei negozi: (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2,00, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua e del cibo dall'altro lato. All'interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un'apposita seconda cassetta, cestino o altro ricovero sul pavimento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell'età adulta il problema dell'eliminazione inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta;

- b) gatti in pensione: per il gatto, animale abitudinario l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2,00 mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati;
- c) gatti di allevamento: se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall'ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10,00 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e "farsi le unghie" e idoneo riparo dagli agenti atmosferici qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1,00 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche all'interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nei commi precedenti;
- d) gatti in esposizione: viene adottato quanto proposto dall'ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana), e recepito dalla FIFe (Fédération Internationale Féline), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m 0,65 x m 0,65 x m 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata della giornata espositiva.

Articolo 49 - Indicazioni per la corretta gestione dei gatti vaganti

1. Allo scopo di garantire la serena convivenza uomo/animali, a seguito di segnalazioni/avvistamenti di gatti liberi, apparentemente privi di sufficienti cure e/o controllo demografico, indipendentemente se in area pubblica o privata, è prevista l'attività di vigilanza da parte della Polizia Locale, se soggetti classificabili "Liberi Comunali" o "Liberi di proprietà". Se di proprietà privata (dichiarazione che deve risultare sottoscritta a verbale) deve essere effettuato un controllo con l'irrogazione di eventuali sanzioni relative ai doveri del detentore; nei casi dubbi, va inviata segnalazione e richiesta d'accertamento specifico ai Servizi Veterinari dell'ASL. Se dopo verifiche con gli abitanti in zona (domande/avviso), nonché verifica degli annunci pubblicati/affissi/esposti di smarrimento, il gatto non risultasse di proprietà di alcuno, si dovrà assegnargli in quell'area, cercando o riconoscendo collaborazione volontaria sul posto, un punto opportuno d'offerte alimentari regolari, ed aprire una scheda di Censimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 27/2000. Qualora non si trovasse adozione (soluzione che dà il massimo di garanzie di benessere per l'animale), il Comune, tramite l'Ufficio Ambiente d'intesa con i Servizi Veterinari dell'ASL e la collaborazione di associazioni, potrà valutare se istituire sul posto una Colonia Felina.

Articolo 50 - Colonie feline. Definizioni, istituzione e generalita'

1. Il Comune individua nell'Ufficio Ambiente, quello che ha il compito di interfacciarsi con le associazioni di volontariato ed il Servizio Veterinario dell'ASL, per l'identificazione di una colonia felina, in cui i gatti siano tutelati dal punto di vista sanitario, controllati dal punto di vista riproduttivo, considerato l'impiego di rilevanti risorse pubbliche, sono necessarie le seguenti condizioni:
 - a) Che l'Ufficio Ambiente/Servizio Veterinario dell'ASL verifichino che l'area in cui stazionano i gatti, pubblica o comunale, sia adeguata all'applicazione dei programmi previsti (assenza di pericoli, possibilità di osservare i gatti, possibilità della loro cattura, garanzia di igiene ambientale) e che la loro presenza in quel punto, una volta completato il programma previsto (controllati/sterilizzati) sia compatibile con le attività di vita e di lavoro umane; se così non fosse, va individuata area alternativa privata o comunale di pari habitat;
 - b) Che venga identificato un punto preciso in cui gli animali si alimentino ad orari ben determinati, per poterli osservare e censire; è l'Ufficio Ambiente che decide chi autorizzare ad occuparsene, come, dove e quando fare offerte di cibo;
 - c) Che i gatti presenti siano inequivocabilmente "liberi" e non invece "vaganti" di proprietà.
 - d) Che nel Comune sia disponibile personale volontario istruibile ed affidabile, per collaborare al programma pubblico di tutela/controllo della popolazione felina; in particolare, in grado di rispettare orari dei pasti senza lasciare avanzi, condizione indispensabile per garantire presenza contemporanea dei gatti e di chi può osservarli, per escludere i gatti vaganti di proprietà dal programma stesso, ed infine per catturare gli animali avviati alla sterilizzazione;
 - e) Che venga stilato l'elenco/censimento completo, annotando, per ciascuno dei gatti presenti al punto cibo, il sesso, il mantello, l'età presunta ed eventuali stati fisiologici (gravidanza, allattamento, ecc.); tale corretto elenco è essenziale per programmare la data entro la quale completare le sterilizzazioni per quel gruppo e tenere tutti gli animali sotto controllo;
2. Una colonia felina esiste pertanto quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato e solo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
3. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione.
4. Il Comune d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e feline.
5. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "*punto di alimentazione*

autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale.

6. Relativamente alla tutela/controllo dei “*gatti liberi comunali*”:
 - a) Il Comune può stipulare con il Servizio Veterinario dell’ASL uno specifico accordo per le sterilizzazioni chirurgiche e l’assistenza; in alternativa il Comune può stipulare analoga convenzione con veterinari liberi professionisti;
 - b) Il Comune, tramite la Polizia Locale, garantisce la vigilanza ed il rispetto della normativa vigente in tema di tutela/controllo dei gatti liberi comunali;

Articolo 51 - Colonie feline. Tutela

1. L’Amministrazione Comunale di Salsomaggiore, in sintonia con le vigenti disposizioni regionali, tutela il benessere dei gatti in libertà e delle colonie feline, attraverso il controllo dei punti di alimentazione.
2. Il Comune, in caso di episodi di maltrattamento, procederà alla denuncia nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
3. I punti di alimentazione diventano riferimento per la colonia felina solo qualora si accertino, da parte del Comune, tramite l’Ufficio Ambiente e dei Servizi Veterinari dell’ASL, i presupposti favorevoli per l’applicabilità dei programmi previsti.
4. Le colonie feline sono tutelate dalla normativa vigente. Il Dipartimento Veterinario della ASL, d’intesa con il Comune, provvede al loro censimento. La presenza di una colonia felina non censita deve senza indugio essere segnalata all’ Ufficio Ambiente.
5. Il Comune riconosce nell’attività di sterilizzazione dei gatti di colonia l’unico mezzo di contenimento della popolazione esistente, ne sostiene l’utilità e collabora, anche mediante convenzioni, alle attività di cattura al fine della sterilizzazione.
6. La cattura dei gatti di colonia può avvenire esclusivamente per motivi di cura, di sterilizzazione e viene effettuata esclusivamente da operatori del Dipartimento Veterinario, dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale. Al termine del periodo di degenza conseguente alla sterilizzazione, i gatti devono essere reintrodotti nel territorio di origine.
7. Le gabbie trappola utilizzate per la cattura dei gatti di colonia vanno identificate con un cartellino, apposto in modo ben visibile sulle gabbie stesse, indicante gli estremi di chi sta effettuando la cattura. Eventualmente può essere creata un’anagrafe delle persone autorizzate alla cattura con gabbie trappola.
8. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall’ Ufficio Ambiente.
9. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dall’Ufficio Ambiente, esclusivamente per gravi motivi di tutela della salute degli animali o della loro incolumità, sentito anche il parere del Tutor di colonia, delle Associazioni coinvolte nella gestione della colonia e del Garante per la tutela degli animali.
10. I gatti sterilizzati devono essere comunque identificati tramite asportazione di una frazione di un padiglione auricolare (sinistro nel maschio, destro nella femmina) al fine

di un immediato riconoscimento. Uniformandosi alle pratiche in uso e richieste dal Servizio Veterinario AUSL, ai gatti di Colonia sterilizzati, sia con contributo pubblico che privato, sarà applicato il microchip con intestazione alla colonia di appartenenza.

11. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati contenitori per il cibo e l'acqua, oltre che manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti di colonia, in accordo con l'Ufficio Ambiente e con il Dipartimento Veterinario della ASL; nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, là dove si sia stabilita una colonia felina, fermo il divieto di allontanare o disturbare gli animali e i volontari che li accudiscono, è facoltà del proprietario o dei condomini di stabilire il luogo di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di accesso del Tutor di colonia, sentito il Tutor stesso e l'Ufficio Ambiente. I manufatti devono comunque garantire l'igiene e il decoro ambientale.
12. Ai gatti liberi facenti parte di una colonia insediatasi su aree pubbliche e private, compresi giardini e cortili condominiali, non può essere impedito l'accesso e l'uscita dall'area di insediamento. Nelle aree pubbliche e private deve essere sempre consentito l'accesso del Dipartimento Veterinario della ASL, dei volontari e/o delle Associazioni nel caso in cui il mancato intervento possa comportare un rischio per la salute dei gatti di colonia.
13. L'Ufficio Ambiente, anche tramite convenzioni, può effettuare sopralluoghi nelle colonie, sia nell'ambito della programmazione delle proprie attività sia in seguito a segnalazioni da parte dei volontari che si prendono cura delle colonie.
14. E' vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e frequentano la colonia felina.
15. E' vietato spostare i gatti dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela della incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente o del tutor della colonia.
16. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale espressamente incaricato dall'Ufficio Ambiente. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura dei gatti di proprietà.
17. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria locale, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della L.R. n. 27/2000. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno al padiglione auricolare, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

Articolo 52 - Colonie feline. Censimento, tutor e volontari

1. La presenza sul territorio comunale di colonie feline può essere segnalata dai cittadini all'Ufficio Ambiente.
2. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "*referente di colonia (o Tutor di Colonia)*".
3. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono volontariamente i gatti componenti le colonie feline e può concorrere nelle spese per il loro mantenimento

e la loro cura. A tal fine a queste persone è concesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale ove si rilevi la presenza di una colonia felina. L'accesso alle proprietà private è subordinato al consenso del proprietario.

5. Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento Veterinario della ASL e le Associazioni di Protezione Animale, tramite l'Ufficio Ambiente, incentiva corsi di formazione dei Tutor e dei volontari che accudiscono o intendono accudire le colonie feline.
6. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "*referenti (Tutor)*" di colonie feline o di punti di alimentazione comunali, sono tenuti a:
 - a) segnalare la propria disponibilità all'Ufficio Ambiente che provvederà a rilasciare apposito documento per l'autorizzazione all'alimentazione ed alla cura dei gatti; l'autorizzazione potrà essere sospesa o ritirata qualora il comportamento del titolare non risulti corretto;
 - b) sottoscrivere il modulo di formale accettazione dell'incarico.
7. Il Tutor e i volontari che accudiscono le colonie feline devono: collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure Veterinarie dei gatti delle colonie; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e delle ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo; attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Ambiente e del Dipartimento Veterinario della ASL. Nel caso in cui i referenti di colonia non si attengano a tali obblighi, la qualifica può essere revocata.
8. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico mettendo a disposizione il cibo solo per il tempo ragionevolmente necessario al relativo consumo, evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori tranne per quello utilizzato per fornire l'acqua, che dovrà essere sempre a disposizione dell'animale. Ove possibile è concesso posizionare punti cibo coperti o cucce di riparo.

Articolo 53 - Colonie feline. Cantieri ed attività di manutenzione di parchi e giardini

1. I soggetti pubblici e privati interessati a opere edili o di ristrutturazione di carattere pubblico o privato, quando tali interventi coinvolgano siti in cui siano presenti colonie feline, anche se non censite, sono tenuti a darne comunicazione, preventivamente e in tempo utile, all' Ufficio Ambiente e, qualora se ne rilevi la necessità, a provvedere ad una collocazione temporanea idonea dei ricoveri dei gatti e dei punti cibo, facilmente accessibile dai Tutor di colonia, per la durata delle attività di cantiere. Lo spostamento, con l'eventuale collaborazione delle Associazioni protezionistiche, è effettuato nella zona idonea esterna al cantiere più prossima a quella originaria. Al termine dei lavori i ricoveri e i punti cibo vengono ricollocati nell'area originaria o, quando ciò non sia possibile, in siti immediatamente adiacenti.
2. Alla medesima comunicazione sono sottoposte tutte le attività di manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di entità tale da recare danno o potenziale turbativa a una colonia felina insediata.

TITOLO V - CANI

Il legame fra l'uomo e il cane si è evoluto e adattato con il passare dei secoli alle nuove condizioni di vita dell'essere umano, trovando il cane sempre pronto a venirci incontro di fronte ad ogni nuova esigenza o cambiamento. Vivere con un cane è un'esperienza che ci completa: è il primo che ci viene a salutare "scodinzolante" una volta tornati a casa, il primo pronto a consolarci se siamo tristi o arrabbiati, quasi percependo i nostri sentimenti, è un appoggio, un membro della famiglia, nel tempo un vero e proprio pezzo del nostro cuore, un amico, un compagno di vita. Avere un cane è un'esperienza positiva, bella e divertente, tuttavia anche molto impegnativa. Un cane richiede attenzione, richiede tempo e dedizione: deve essere messo nelle condizioni di vivere al meglio la propria natura, uscire, correre, giocare. Non è obbligatorio avere un giardino per poter possedere un cane o per renderlo felice. Il cane è felice stando accanto al proprio padrone, il quale però gli deve dedicare tutte le attenzioni necessarie per farlo sentire parte della propria vita. Che piova o nevichi, che sia freddo o caldo, il cane ha bisogno di uscire per i propri bisogni. Non ha importanza che tu sia una persona anziana, un ragazzo/a che è da poco andato a vivere da solo, che siate una famiglia numerosa, l'importante è essere consapevoli della scelta che state facendo. Una volta acquistato o adottato, un cane diventa parte integrante della propria esistenza, sia nelle gioie che può portare, sia nelle responsabilità, anche legali, che dal suo possesso derivano.

Articolo 54 - Cane: obblighi di carattere generale

1. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori a scopo di commercio, residenti a Salsomaggiore Terme, sono tenuti a iscrivere gli animali all'anagrafe canina del Comune entro trenta giorni dalla nascita o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso e comunque prima della vendita o cessione.
2. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere alla identificazione dell'animale, mediante microchip.
3. Al fine di adempiere correttamente ai dettami stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia ed assicurare la registrazione in anagrafe canina dei soggetti presenti sul territorio regionale, occorre fare riferimento:
 - a) nel caso di proprietari individuati come persona fisica, l'iscrizione in anagrafe canina deve avvenire presso il Comune di residenza, registrando anche l'indirizzo in cui è detenuto prevalentemente il cane, se diverso da quello di residenza del proprietario;
 - b) nel caso di proprietari individuati come persone giuridiche e/o di responsabili di strutture che allevano o commercializzano cani, di cui all'art. 7 della L.R. n. 5/2005, al Comune sul cui territorio è registrata la struttura;
 - c) nel caso di persone residenti all'estero e domiciliate presso un comune della regione, su richiesta del proprietario, è possibile procedere alla registrazione del cane nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.
4. I proprietari sono tenuti a dichiarare all'Anagrafe Canina:

- a) entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza;
 - b) entro 3 giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane;
 - c) entro 30 giorni la nascita dei cuccioli;
 - d) i dati anagrafici del precedente detentore oppure, se ignoto, il luogo e la data di ritrovamento.
5. Il Comune garantisce l'iscrizione dei cani all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, mediante la registrazione delle informazioni obbligatorie direttamente nella banca dati regionale tramite l'applicativo messo a disposizione dal sistema regionale.
6. Nell'anagrafe, al momento dell'iscrizione, devono obbligatoriamente essere registrate le seguenti informazioni:
- a) codice identificativo dell'animale;
 - b) nel caso del cane: razza, nome, data di nascita, sesso, provenienza, taglia, colore, macchie, pelo, muso;
 - c) luogo di detenzione dell'animale;
 - d) codice fiscale, dati anagrafici del proprietario dell'animale e recapito telefonico.
- Devono comunque essere registrate entro 30 giorni tutte le variazioni delle informazioni di cui sopra.
7. Si considera correttamente identificato un animale dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure, per il cane, munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.
8. L'identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l'orecchio sinistro) di un unico microchip.
9. L'applicazione del microchip deve essere eseguita esclusivamente da Veterinari delle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle ASL, da Veterinari liberi professionisti accreditati o da Veterinari incaricati della assistenza Veterinaria delle strutture di ricovero di cui alla LR 27/2000.
10. Il Veterinario assicura che:
- a) prima della applicazione del microchip, il cane non sia già identificato con un identificativo elettronico, e, nel contempo, verifica la funzionalità e la corrispondenza del codice del microchip da impiantare con quanto riportato sulla fustella, mediante uso del lettore;
 - b) dopo l'impianto, procede ad una lettura di verifica.
11. Il Comune, anche attraverso i servizi per il controllo della popolazione canina di cui all'art. 14 della L.R. 27/2000, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta identificazione dei cani.
12. La comunicazione all'anagrafe canina da parte dei proprietari di cani del cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione) o morte dell'animale, deve avvenire entro 15 giorni dall'evento, in conformità all'art. 11, della L.R. n. 27/2000. La registrazione può essere effettuata presso l'ufficio preposto o presso il Veterinario accreditato.
13. La dichiarazione di passaggio di proprietà deve essere effettuata con modulo apposito.
14. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto

dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il Veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

15. Chiunque acquisisca la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui **all'Allegato 1** è obbligato a conseguire il "Patentino Cane Speciale" (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'AUSL in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore e l'Ordine dei Medici Veterinari oppure il patentino CAE1 ENC. Tale disposizione si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Trascorso tale periodo, chiunque sia interessato ad acquisire un cane di una razza inserita **nell'Allegato 1** dovrà conseguire il Patentino prima dell'acquisizione stessa.
16. Nel caso di adozioni/affidi da tutti i canili d'Italia di un cane appartenente alle razze di cui **all'Allegato 1**, il Patentino potrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'affido/adozione stessa. Per le acquisizioni antecedenti l'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa cumulativa con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del Patentino.

Articolo 55- Modalità di detenzione privata ed a fini economici

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. Sui cancelli e/o porte d'accesso, e sui recinti, a cura del detentore deve essere esposto il cartello "*Attenti al cane*".
5. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
6. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) i cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all'interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio, fatte salve le aree per cani individuate ai sensi del successivo articolo 58 e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere;

- b) il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento “*nevrile*”, deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l’animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti; l’obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell’esercizio dell’attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di *Pet Therapy*, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti; esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all’obbligo dell’uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - f) è vietato l’utilizzo di collari elettrici e similari.
7. Se in un giardino, cortile o altro spazio accessibile da terzi è presente un cane è fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo di segnalarne la presenza, mediante cartelli ben visibili collocati all'esterno dello spazio in prossimità dell'ingresso.
8. Il detentore di un cane è tenuto a:
- a) se il cane viene tenuto in giardino o all’aperto, fornire una cuccia adeguata alle dimensioni dell’animale, tale da consentirgli la posizione eretta e la possibilità di girarsi, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra;
 - b) fornire un’idonea attività motoria giornaliera secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza di appartenenza; i cani tenuti in box o recinti devono poter svolgere attività quotidiana all’aperto almeno una volta al giorno; i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a tre; l’animale non deve essere sottoposto a sforzi prolungati forzandone l’andatura o costringendolo a correre a traino di mezzi di locomozione; garantire le soste necessarie all’espletamento delle necessità fisiologiche e comportamentali; provvedere alla rimozione delle deiezioni alla stregua della normativa vigente; provvedere che i cani tenuti in località isolate o presso case disabitate abbiano, oltre alle cure ordinarie, un rapporto quotidiano col proprietario o altra persona da lui incaricata, consapevole delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’animale.
 - c) assicurare l’accesso all’acqua pulita da bere contenuta in un recipiente idoneo.
9. E’ vietato, e salvo che per ragioni sanitarie, certificate da un medico veterinario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza:
- a) Detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità. Se indispensabile l’uso della catena deve comunque essere assicurato all’animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell’acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all’estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto

ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.

- b) Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. In questo contesto è vietato l'uso del collare a strozzo. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quanto indicato in apposito atto della Giunta Comunale;
 - c) L'uso di museruole che impediscano la normale respirazione e termoregolazione, salvo che per ragioni sanitarie, certificate da un medico Veterinario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
 - d) L'uso di collari con le punte interne o comunque dolorosi, irritanti o troppo stretti e mezzi di contenzione non adeguati alle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale;
 - e) la detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica;
 - f) E' vietato l'utilizzo di fruste e bastoni, anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l'accalappiamento, aizzare i cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone o animali o da provocare danneggiamenti di cose;
 - g) effettuare selezioni o incroci di razze e/o addestrare i cani al fine di esaltarne l'aggressività, anche se a scopo di guardia della propria abitazione;
 - h) separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di età, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-Veterinaria e/o di naturale aggressività della specie nei confronti della prole stessa;
 - i) acquisire, a qualsiasi titolo, cuccioli di età inferiore a 60 giorni, tranne nel caso di animali abbandonati e orfani.
10. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Dovranno essere garantite condizioni adeguate di benessere animale anche in ordine a dimensioni e caratteristiche dei box e recinti, che devono disporre di zone sia all'ombra sia soleggiate e consentire l'accesso ad un rifugio.
11. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra ed il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Il contenitore dell'acqua dovrà essere collocato all'ombra ed in modo tale da non poter essere rovesciato dall'animale. Sono vietate cucce in lamiera, come fusti e bidoni.
12. E' vietato tenere cani in isolamento ed in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
13. I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in

modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.

14. I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al comma 7. In caso di animali di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all'aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un Veterinario ufficiale.
15. Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
16. Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico Veterinario.
17. Ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005 e dal Decreto Legislativo n. 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:
 - a) prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;
 - b) trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
 - c) trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma;
 - d) provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso;
 - e) adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Codice della Strada.
18. Le misure di cui al comma precedente sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
19. Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche non idonee.
20. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità.
21. Per allevamento di cani per attività economiche si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno.
22. Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

23. I cani in allevamento devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi.
24. Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere i requisiti previsti da apposito atto della Giunta Comunale, al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d'urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nei commi precedenti. Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d'affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento.
25. Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più Veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi, protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario libero professionista che segue l'attività.

Articolo 56 - Educazione ed addestramento

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con AUSL e Ordine Medici Veterinari e Centri cinofili specializzati in comportamento canino , il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

2. I proprietari di cani sono tenuti ad informarsi e mettere in atto il come educare ed abituare il proprio animale:
 - a) ad essere condotto correttamente al guinzaglio ed all'uso eventuale della museruola;
 - b) a rispondere al richiamo quando liberato nelle aree consentite.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato educare, addestrare e/o far gareggiare, anche ai fini agonistici, cani con le seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a violenze o percosse;
 - b) tramite costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti psicofisici;
 - c) applicando collari elettrici e collari con le punte o altri strumenti che provochino dolore;
 - d) ricorrendo alla deprivazione di bisogni primari del cane;
 - e) utilizzando psicofarmaci senza aver compiuto prima almeno due differenti percorsi educativi/rieducativi.

Articolo 57 - Accesso ai giardini, ai parchi ed alle aree pubbliche (Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005)

1. Nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico, compresi gli spazi condominiali comuni, i cani devono essere condotti al guinzaglio. La museruola deve essere sempre a disposizione del detentore e deve essere applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque nel caso di rischi per persone o altri animali o su richiesta delle autorità di vigilanza.
2. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo del detentore che è tenuto a prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il detentore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area cani. Il cane soggetto ad ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ASL per potenziale pericolosità non può essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali. Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, vengono definiti spazi destinati a cani di taglie differenti.
3. I cani debbono essere condotti da persone in grado di gestirli e la responsabilità della gestione dell'animale resta a carico del conduttore o del proprietario che a lui l'ha affidato, soprattutto rispetto alla taglia o relativamente a comportamenti aggressivi o inopportuni nei confronti di persone o altri animali, rimandando a quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale. Come previsto dai vigenti Regolamenti in materia, il detentore di cani, anche all'interno delle aree loro destinate, ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni solide, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Articolo 58 - Aree finalizzate alle attività motorie dei cani (Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000)

1. Valgono in proposito le disposizioni dettate dall'art. 39 bis del vigente *Regolamento di Polizia Urbana e Rurale*".
2. Il regolamento comunale detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree delimitate riservate allo sgambamento cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta "aree di sgambamento: le Amministrazioni Comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".
3. Tali aree, disciplinate dal citato Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.
4. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
5. Possono usufruire di tale spazio tutti i proprietari di uno o più cani.
6. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Articolo 59 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, possessori, detentori e conduuttori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento, un sacchetto o apposita paletta o altro analogo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cestini stradali per la raccolta di piccoli rifiuti occasionali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
3. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduuttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.
4. I conduuttori di cani guida per non vedenti sono esentati dall'obbligo di raccolta delle deiezioni.

Articolo 60 - Randagismo e cattura

1. E' fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuate dalle leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore, quale assicurare l'incolumità dell'animale stesso, nel qual caso dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.
2. Una volta recuperati gli animali saranno restituiti al legittimo proprietario previo il previsto pagamento delle spese di mantenimento e cura oltre alle eventuali spese sanitarie sostenute dal Comune, fatta salva l'eventuale erogazione di sanzione amministrativa per mancata iscrizione del cane all'anagrafe degli animali d'affezione e/o per mancata custodia dell'animale. Nel caso non sia possibile identificare il proprietario del cane, l'animale sarà ospitato presso il Canile convenzionato.
3. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 4.
4. La soppressione dei cani, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.

Articolo 61 - Strutture cinotecniche centri di addestramento ed educazione dei cani

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 della Legge 22.8.1993, n. 349 "*Norme in materia di attività cinotecnica*", l'attività cinotecnica (ovvero quella volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine) considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Pertanto, a norma del comma 2 dello stesso articolo, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2155 del Codice Civile.
2. Le strutture dedicate all'attività cinotecnica (canili o allevamenti privati) dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani, disposti dalla Giunta Comunale con apposito atto.
3. Chi intende attivare un centro di addestramento cani, deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) comunale, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni. Entro 60 giorni dalla presentazione il Servizio Veterinario dell'ASL, su richiesta del SUAP, ha la facoltà di verifica e l'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà controllata l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla normativa regionale e agli atti emanati dall'Amministrazione Comunale. Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegnano a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I centri di addestramento già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno adeguarsi al Regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Articolo 62 - Animali esotici, non convenzionali e/o selvatici

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
2. Oltre a quanto di seguito previsto, si richiama il rispetto delle previsioni della Commissione Scientifica CITES sulle modalità di detenzione degli animali esotici e degli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti.
3. Per la corretta gestione degli animali non convenzionali si fa riferimento alle "*Linee Guida per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali*" predisposte dalla Società Italiana Veterinari per Animali Esotici (SIVAE). Per la corretta gestione di altre specie, non descritte nelle Linee Guida sopra citate, si fa riferimento alle modalità di gestione compatibili, secondo la corrente bibliografia, con le caratteristiche ecologiche, etologiche e fisiologiche delle singole specie.
4. In ogni caso, il detentore di animali esotici, non convenzionali e/o selvatici è tenuto a:
 - a) riprodurre le condizioni climatiche, fisiche, ambientali e luminose proprie dei luoghi ove queste specie si trovano in natura;
 - b) disporre, se la natura della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di appositi nascondigli, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra e di ogni altro accorgimento adatto a riprodurre l'ambiente opportuno per l'etologia e la fisiologia di ciascuna specie;
 - c) non utilizzare gabbie con fondo in rete, salvo che per le specie la cui etologia e fisiologia ne raccomandano l'uso;
 - d) non tenere animali esotici e/o selvatici permanentemente legati alla catena o senza la possibilità di un rifugio dove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per ogni soggetto.
5. Per ogni specie di animale esotico posto in vendita occorre predisporre una scheda informativa ove occorre indicare, in modo chiaro e ben visibile:
 - a) nome comune;
 - b) nome scientifico;
 - c) durata media di vita;
 - d) dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti;
 - e) dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero;
 - f) arredi indispensabili per le strutture di ricovero;
 - g) temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero;
 - h) alimentazione;
 - i) divieto di immissione nell'ambiente.
6. Per la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche si applicano i requisiti minimi di cui ad apposito atto emanato dalla Giunta Comunale.

Articolo 63 - Avifauna selvatica

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune tutela la presenza dell'avifauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio comunale, purché non crei danno ad altre specie ivi presenti e nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema.
2. Dove sia accertata la nidificazione di specie selvatiche la potatura degli alberi e delle siepi si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica.
3. Nei luoghi all'interno di aree a verde pubblico dove sia accertata la nidificazione di specie selvatiche le attività di manutenzione che potrebbero compromettere la stagione riproduttiva devono essere limitate allo stretto indispensabile.
4. L'Amministrazione ricorre, compatibilmente con la natura dei luoghi, alla piantumazione di arbusti e siepi adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica.
5. Nelle demolizioni, restauri o ristrutturazioni edilizie sono consentiti la rimozione e lo spostamento dei nidi dell'avifauna non protetta purché venga salvaguardata la sopravvivenza delle nidiate.
6. E' vietato catturare o molestare l'avifauna selvatica presente nel territorio e fornire cibo alle specie presenti, salvo quello distribuito da personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
7. Nella realizzazione di superfici vetrate o riflettenti, su elementi a pareti continue di grandi dimensioni, è prescritto l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti atti a scongiurare l'impatto fortuito dell'avifauna.
8. L'Amministrazione incentiva l'utilizzo e la diffusione dei nidi artificiali per l'accoglienza dell'avifauna.

Articolo 64 - Salvaguardia dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e di avifauna protetta

1. Ai sensi della vigente normativa è vietato, sotto pena delle sanzioni di cui in calce al presente articolo o delle pene più gravi stabilite dalla vigente normativa:
 - a) distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi abitati dall'avifauna protetta e asportarne le uova;
 - b) disturbare in qualsiasi modo le specie di avifauna protetta, in particolare durante i periodi di nidificazione e di riproduzione.
2. Il Servizio Edilizia può autorizzare interventi di demolizione, restauro o ristrutturazione edilizia purché non comportino violazione dei divieti sopra elencati e non disturbino il ritorno degli uccelli migratori nei siti di nidificazione, rispettando comunque il periodo di nidificazione delle singole specie, indicativamente dal 30 settembre al 1° marzo, e assicurando la sostituzione dei nidi naturali con nidi artificiali.
3. In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone specie protetta, rapaci diurni e rapaci notturni, durante la

nidificazione o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi i casi di comprovati rischi per l'incolumità pubblica. Eventuali deroghe sono ammesse in caso di particolare necessità, previo parere dell'Ufficio Ambiente ed a condizione che sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di sopravvivenza.

4. E' facoltà del Comune individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone specie protetta o di balestruccio al fine del mantenimento della popolazione di dette specie. L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto dal parere dell'Ufficio Ambiente, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

Articolo 65 - Controllo dei colombi di città in stato di libertà

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi (*Columba Livia var. domestica*) presenti allo stato libero in centro abitato.
2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi dispositivi idonei ad occludere le aperture con l'esterno e, dove necessario, dissuasori e/o respingitori in plastica con punte arrotondate.
3. Per tutte le nuove costruzioni residenziali, le ricostruzioni e ristrutturazioni di quelle esistenti, con particolare riferimento al centro storico e agli ambiti urbani consolidati, dovranno essere adottate idonee soluzioni architettoniche e costruttive, o comunque gli opportuni dissuasori, che possano consentire la limitazione delle aree di posa e nidificazione di colonie di piccioni.
4. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacee, cereali, ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo ed incruento (es. recinzioni, coperture, ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.
5. Ai soggetti pubblici e privati, proprietari di edifici e fondi o che ne abbiano la disponibilità a qualunque titolo ed alla popolazione residente è fatto obbligo di limitare la popolazione di piccioni nelle zone agricole in prossimità di coltivazioni soggette a danno, limitatamente al periodo intercorrente tra la semina e il raccolto, oltre che in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo, mediante:
 - a) agevolazione della nidificazione di rapaci predatori del piccione;
 - b) reti protettive;
 - c) dissuasori ottici ed acustici;
 - d) spari dissuasivi a salve;
 - e) Previo autorizzazione dell'Ufficio Ambiente l'utilizzo occasionale di rapaci predatori del piccione.
6. Al fine di contribuire al controllo sanitario, i proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare la pulizia degli spazi comuni prospicienti (cortili,

marciapiedi e sottoportici), asportando il guano e provvedendo all'effettuazione di disinfestazioni.

Articolo 66 - Uccelli in cattività

1. A coloro che detengono uccelli in cattività è fatto obbligo di:
 - a) garantire spazi e modalità di detenzione dei volatili da parte di privati mai inferiori a quelle stabilite e che comunque non impediscano il volo;
 - b) mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi;
 - c) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, garantire la disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;
 - d) prevedere che gli uccelli detenuti nelle voliere siano provvisti di cibo ed acqua in quantità adeguata alle loro esigenze, mantenuti in adeguate condizioni igieniche e in ambienti con una temperatura compatibile con le esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
 - e) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - f) ove necessario, assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica, prevedendo un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare quelli stereotipati;
 - g) non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - h) non tenere volatili acquatici permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua; in tal caso deve comunque essere certificato da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - i) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda se non per ragioni esclusivamente mediche e ai fini di una salvaguardia della salute dell'animale stesso; nel qual caso l'operazione deve essere effettuata da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - j) non mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo, ad eccezione delle attività inerenti la falconeria, salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal Veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.

3. E' obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.
4. E' vietato inoltre:
 - a) il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
 - b) danneggiare o distruggere o imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio;
 - c) effettuare potature di siepi ed alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - d) utilizzare dissuasori acustici per uccelli, tranne quelli autorizzati dall'Ufficio Ambiente.

Articolo 67 - Fauna selvatica

1. E' vietato:
 - a) catturare o molestare la fauna presente nelle aree verdi, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili;
 - b) fornire, nelle aree a verde pubblico, cibo inadatto a nutrire le specie selvatiche presenti.
 - c) salve specifiche autorizzazioni dell'ASL, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. Della tutela prevista al comma 1 del presente articolo, non fanno parte eventuali attività di disinfestazione e derattizzazione, ove necessarie per la tutela della salute pubblica, che devono, tuttavia, essere effettuate salvaguardando la fauna presente.
3. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, deve essere effettuata tenendo conto della salvaguardia e del benessere degli animali presenti.
4. L'Amministrazione incentiva l'utilizzo e la diffusione dei rifugi e cassette destinati all'accoglienza dei pipistrelli.

Articolo 68 - Equidi

1. A coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - a) disporre di una struttura coperta per gli equidi che vivono all'aperto, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche;
 - b) assicurare acqua e nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia;
 - c) assicurare che l'interno dei ripari abbia comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza;
 - d) provvedere nei box alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli;

- e) garantire che le scuderie siano spaziose e ben aerate con superficie minima del box per fattrici e stalloni di 4,00 m x 5,00 m;
 - f) garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto, giornalmente e per un tempo appropriato;
 - g) assicurare agli animali scuderizzati, la possibilità di relazionarsi con i propri simili, ove presenti, provvedendo affinché gli animali possano vedersi ed, eventualmente, fare attività di grooming, assicurandone l'incolumità;
 - h) sellare gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi esclusivamente quando lavorano;
 - i) mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
 - j) non impastoiare gli arti dei cavalli, non modificare la posizione naturale degli zoccoli (escluse le necessità di ferratura correttiva), impiegare ferrature idonee evitando di fissare pesi alla regione degli zoccoli, non ricorrere al collare costrittivo;
 - k) assicurare che lo zoccolo sia ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale;
 - l) non sottoporre gli equidi impiegati in attività di lavoro a sforzi e/o pesi non proporzionati rispetto alle capacità dell'animale, e privarli di sufficiente riposo;
 - m) non sottoporre gli equidi a strumenti coercitivi ed a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo) e garantire assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
2. E' fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne temporaneamente, in occasione dei concorsi.
 3. Qualora gli equidi siano allevati in recinto all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono inoltre avere sempre acqua fresca a disposizione, essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità ed avere frequenti cambi di lettiera al fine di assicurare l'igiene degli zoccoli.
 4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso deve essere certificato da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
 5. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati ed asciugati quando non lavorano.
 6. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività fisica deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.
 7. Le licenze per l'esercizio di nuovi maneggi saranno vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.
 8. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

Articolo 69 - Detenzione e tutela dei pesci e degli animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Ferme le disposizioni della normativa vigente in materia di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia Veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, a coloro che detengono pesci è fatto obbligo di:
 - a) tenere almeno in coppia gli animali acquatici appartenenti a specie sociali;
 - b) assicurare un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
 - c) detenere l'ittiofauna in acquari che abbiano le seguenti caratteristiche: un'altezza dell'acquario che non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%; per le specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm; per le specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm; in ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
 - d) assicurare in ogni acquario il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - e) assicurare, all'interno degli acquari, la presenza di arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
 - f) non tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi a fini di ornamento.
 - g) nelle attività di pesca sportiva autorizzata, sopprimere i pesci immediatamente dopo la cattura, qualora non sia prevista la loro reimmissione in ambiente acquatico.
3. Per la detenzione dei pesci e degli animali da acquario si applicano i requisiti minimi di cui ad apposito atto emanato dalla Giunta Comunale.

Articolo 70 - Crostacei

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai crostacei tenuti in acquari come animali d'affezione, per quanto compatibili.
2. Per quanto riguarda i crostacei destinati all'alimentazione, oltre a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari e relativi allegati, è vietato:
 - a) tenere esemplari vivi fuori dalle apposite vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua. La lunghezza minima delle vasche è pari a quattro volte la lunghezza dell'animale più grande, aumentata del venti per cento per ogni animale oltre i primi due;
 - b) tenere esemplari vivi in frigorifero o a contatto diretto con il ghiaccio;
 - c) cucinare o bollire vivi gli animali, che devono essere uccisi prima della cottura sia negli esercizi di ristorazione sia nella vendita al dettaglio. Per l'uccisione si suggerisce di utilizzare il metodo descritto nel parere 29.07.2007 rilasciato dal Centro di

Referenza Nazionale Benessere Animale, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

- d) uccidere gli animali nell'esercizio di vendita alla vista di terzi.
3. E' inoltre vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei.

Articolo 71 - Insetti, aracnidi ed altri animali invertebrati

1. Tranne che per le specie ritenute infestanti per l'uomo o gli altri animali, la presenza sul territorio cittadino di insetti, aracnidi ed altri animali invertebrati è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi e parte integrante e fondamentale della catena alimentare e la loro presenza è segnalata ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. In giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni di particolare entità e nocive all'uomo od alle specie vegetali o animali.
3. A coloro che detengono insetti e aracnidi vivi è fatto obbligo di garantire agli animali in cattività terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare oltre che l'habitat e le condizioni micro-climatiche il più possibile simili a quelle originarie.
4. E' prevista, quando possibile, la rimozione in sicurezza delle arnie, garantendo la sopravvivenza delle api presenti.
5. E' vietata la soppressione di insetti e aracnidi a scopo ornamentale, didattico, di collezionismo e il loro impiego nella produzione di spettacoli o filmati.

Articolo 72 - Nutrie

1. In tema di controllo della nutria il Regolamento si richiama alle disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016 "Piano regionale per il controllo della nutria (*myocostor coypus*)", applicabili anche alle Aree Naturali Protette regionali.
2. Il controllo potrà avvenire mediante cattura con gabbie-trappole e successiva soppressione oppure attraverso l'abbattimento diretto con arma da fuoco esclusivamente da parte di cacciatori durante l'esercizio delle attività venatorie esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, da coadiutori abilitati dalla Provincia, dagli agricoltori in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione.
3. E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi.
4. Resta naturalmente inteso che il privato cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie senza l'utilizzo delle armi da fuoco ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.
5. Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale⁵, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni.

6. Secondo quanto stabilito dal punto 7 della citata D.G.R. n. 551/2016, ai sensi della L.R. n. 5/2005, l'ambito urbano coincide con le zone urbanizzate.

7. Metodi di intervento:

- a) è vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo;
- b) cattura mediante gabbie-trappola, che rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie. Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia. La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalla Polizia Provinciale, dalle "guardie forestali", dalle "guardie comunali" (qualora istituite) munite di licenza di caccia, dai coadiutori anche non titolari di licenza di caccia già abilitati dalla Provincia o abilitati dalla Regione, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia. Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento. La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura in osservanza delle leggi vigenti.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché il Comune possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfezione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale. I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

c) abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:

- dalla polizia provinciale, "dalle guardie forestali", dalle "guardie comunali" (se istituite), munite di licenza di caccia;
- da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- da cacciatori in possesso dell'abilitazione di coadiutore durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio

della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Articolo 73- Animali da bassa corte in centro abitato

1. All'interno della perimetrazione dei centri abitati, salvo deroghe concesse dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL, in relazione a situazioni preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento, ove non emergono inconvenienti igienico-sanitari, è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione quali: cani; gatti; uccelli in gabbia, in numero limitato ed in relazione allo spazio disponibile.
2. I ricoveri di animali di bassa corte per autoconsumo familiare quali: volatili, pollame, conigli ecc. sono vietati all'interno della perimetrazione dei centri abitati, salvo deroghe concesse dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL, in relazione esclusivamente a situazioni preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, ove non emergono inconvenienti igienico-sanitari. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva, di tutte le manualità sanitarie o di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'allevamento, come alimentazione, abbeveraggio, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume e non provocare disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 74 - Cessione di cani e gatti di proprietà

1. Chi si trovasse, per giustificati e documentati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall'abitazione, impossibilitato alla cura/gestione del proprio animale d'affezione e non disponesse di alternative valide, così come disposto dall'art. 12 della Legge regionale n. 27/2000, deve farne rinuncia di proprietà allo Sportello del Cittadino, allegando idonea documentazione a giustificazione della rinuncia.
2. L'Ufficio Ambiente, a cui verrà inoltrata la richiesta, valutate le giustificazioni addotte, potrà predisporre apposita delibera di Giunta Comunale, per disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero convenzionata, non appena possibile, in base a specifica lista d'attesa, e richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale rinunciato.
3. Il diniego e l'accettazione, anche condizionato della rinuncia è esclusiva competenza della Giunta Comunale, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso di lista di attesa. L'accettazione della richiesta resta comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, e viene valutata e gestita mediante liste d'attesa in base alla disponibilità delle strutture di ricovero.
4. La rinuncia di cucciolata nata da cani/gatti di proprietà comporta la sottoscrizione d'impegno, da parte del proprietario alla sterilizzazione della madre.
5. In caso di rinuncia di proprietà, la sterilizzazione dell'animale, se non già effettuata, sarà posta a carico del cedente, come pure, a risarcimento delle spese di mantenimento e cura dell'animale, l'onere pecuniario stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui la cessione della proprietà, dovesse riguardare, anche in tempi diversi, più di due soggetti, il Sindaco emetterà specifico provvedimento motivato che vieti la detenzione di animali al nucleo familiare coabitante del proprietario rinunciario, salva la prova documentale di inderogabili necessità di salute.
7. La cessione di cani può avvenire solo se sono identificati con microchip e in regola con le vaccinazioni richieste.
8. Nei casi in cui vi sia l'accettazione alla rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, non giustificata da inderogabili necessità, il Sindaco potrà emettere provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione di altri animali d'affezione.
9. La cessione temporanea di cani e/o gatti, fatti salvi giustificati motivi, non può superare complessivamente i 60 giorni, al termine dei quali la proprietà dell'animale si trasferisce al Comune, che dispone per una nuova adozione. Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dall' Ufficio Ambiente.
10. In caso di decesso o scomparsa del proprietario di cani, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni, a comunicare il passaggio di proprietà dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di Salsomaggiore Terme. Gli eredi in

solido, hanno altresì l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.

Articolo 75 - Adozioni ed affidi temporanei di cani e gatti di proprietà

1. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio degli addetti alle adozioni del Canile, garanzie di buon trattamento e capacità di conduzione.
2. I cani ritrovati vaganti sul territorio e non reclamati dal proprietario possono essere affidati, su disposizione del Sindaco ad associazioni di volontariato che hanno per oggetto sociale il benessere animale. L'affido può trasformarsi in adozione a seguito della definitiva acquisizione della proprietà dell'animale da parte del Comune.
3. Gli enti gestori del Canile, responsabili delle adozioni, sono tenuti a effettuare, anche a più riprese, controlli sugli animali dati in adozione al fine di valutare il loro stato di benessere, inviandone una relazione all'Ufficio Ambiente. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Canile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, provvede a ritirarlo e a riportarlo al Rifugio.
4. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione:
 - a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali;
 - b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale;
 - c) a minorenni;
 - d) a coloro che richiedano animali per interposta persona;
 - e) a coloro che più di due volte abbiano rinunciato alla proprietà di un animale d'affezione.
5. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo che non possano essere adottati in maniera definitiva fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente, secondo le norme vigenti, a chi dia garanzie di buon trattamento dell'animale. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

Articolo 76 - Programmi di educazione e di informazione a tutela degli animali. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

1. L'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico sia etologico sanciti con il presente Regolamento.
2. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi del Servizio Veterinario dell'ASL, della Consulta del benessere animale, delle Associazioni animaliste e zoofile operanti a livello locale e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

- a) le eventuali conseguenze negative per il benessere e la salute degli animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come da animali da compagnia;
 - b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
 - c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
3. L'Amministrazione, anche tramite le figure di cui sopra, promuove programmi di informazione e di educazione. Questi devono essere diretti a responsabilizzare i proprietari ed i detentori di animali sui principi di rispetto del loro benessere sia fisico sia etologico.
 4. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento e delle leggi relative alla protezione degli animali, tramite la Consulta, in collaborazione con le Associazioni animaliste, promuove campagne informative con ogni mezzo idoneo, presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, strutture veterinarie e ogni luogo utile a diffondere informazioni.
 5. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013, devono essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino". I percorsi formativi sono organizzati dal Comune congiuntamente ai servizi Veterinari dell'ASL, avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici Veterinari, dei Dipartimenti di medicina Veterinaria delle Università, delle Associazioni Veterinarie, della Consulta e delle Associazioni di protezione animale e cinofile.
 6. Il medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi Veterinari dell'ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio il Sindaco, su indicazione dei servizi Veterinari, decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
 8. I servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici Veterinari esperti in comportamento animale.
 9. I servizi Veterinari detengono un Registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma precedente. I proprietari dei cani inseriti in tale Registro hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile (art. 2052 Codice Civile) per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
 10. È vietato possedere o detenere cani ai sensi del comma precedente:
 - a) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- b) a chiunque negli ultimi 5 anni abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
 - d) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.
11. In tali ipotesi il Sindaco emetterà specifica ordinanza di divieto di detenzione di animali a carico dei soggetti di cui ai punti precedenti.

Articolo 77 - Collaborazione tra associazioni ed amministrazione

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento, potranno, per i singoli casi, essere interpellate la Consulta, Associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Articolo 78 - Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Articolo 79 - Pensionati per animali d'affezione

1. I pensionati per animali d'affezione sono ammessi esclusivamente in territorio rurale e negli ambiti extra residenziali, come definito dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Le attività suddette rientrano nell'Allegato C del D.M. 5 settembre 1994 "*Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie*", quali industrie insalubri di I Classe. Il titolare dell'attività deve essere pertanto in possesso del decreto sindacale di classificazione di industria insalubre; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del Servizio Veterinario dell'AUSL.
3. L'attivazione del pensionato è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla quale deve essere allegata la *Relazione tecnica*, ai sensi della L.R. n. 5/2005.
4. Il titolare dell'attività deve individuare il Responsabile dell'assistenza degli animali avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto della richiesta di autorizzazione e in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell'Emilia-Romagna.
5. Il titolare di un'attività di pensione per cani, gatti ed animali d'affezione, deve tenere e aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.
7. Per quanto riguarda l'assistenza veterinaria, le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati.
8. Il richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e deve essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 della D.Lgs. n. 159/2011.
9. Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
10. I locali devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere rispettate le vigenti disposizioni sulla tutela e il benessere degli animali, nonché in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica e di commercio.
11. Nello specifico, devono essere rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 394 del 2006) atti a garantire che i locali, le gabbie, le attrezzature e le condizioni ambientali e climatiche delle strutture siano adeguate per garantire il benessere psicofisico dell'animale.
12. La citata delibera regionale fissa nel dettaglio i requisiti minimi dei locali e delle strutture destinate anche alle attività di pensione, nel seguente modo:
 - a) non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse da quella di pensionato;
 - b) essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
 - c) possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
 - d) nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area;
 - e) essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
 - f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
 - g) possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di metri 2;
 - h) possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
 - i) essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
 - j) essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
 - k) essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
 - l) essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di

eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario al momento dell'autorizzazione.

TITOLO VIII –CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI

Articolo 80 - Domanda

1. I circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli viaggianti con animali sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.
2. Nella domanda dovrà essere indicato:
 - a) il tempo di complessiva permanenza, che non deve essere superiore a 30 giorni, compresi i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero;
 - b) la durata minima di permanenza che non deve essere inferiore a 15 giorni, al fine di non provocare stress agli animali durante i continui spostamenti;
 - c) il periodo di effettivo spettacolo.
3. Le domande devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) tramite apposita modulistica regionale e dovranno pervenire tra il 120° e il 60°giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.
4. Il SUAP assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.
5. In caso di presentazione di più domande, a prescindere dall'ordine in arrivo delle stesse, saranno prima prese in considerazione quelle inoltrate da operatori di spettacoli che non prevedono né l'utilizzo né l'esposizione di animali.
6. Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale, è tenuto ad allegare alla domanda:
 - a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
 - b) Documento d'identità, codice fiscale, residenza e domicilio del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento in originale.
 - c) Estratto del certificato della Camera di Commercio del soggetto richiedente, rilasciato non prima di 90 giorni prima della data di protocollo della domanda;
 - d) Licenza dell'Autorità a gestire l'attrazione;
 - e) Polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa quietanza di pagamento;
 - f) Documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e solidità delle strutture e degli impianti previste dalla vigente normativa;
 - g) Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) del soggetto richiedente, risalente al massimo a 90 (novanta) giorni precedenti la data di protocollo della domanda.
 - h) Planimetria della struttura redatta e certificata da un professionista iscritto all'Albo Professionale;
 - i) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è

stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, pronto soccorso, manipolazione e gestione degli animali) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

- j) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - k) Elenco separato degli animali artisti e degli animali da esposizione;
 - l) Documentazione attestante che i singoli animali non siano stati prelevati in natura;
 - m) Contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Questo contratto deve prevedere:
 - l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
 - la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
 - l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
 - l'eventualità di pratica dell'eutanasia se necessario;
 - consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle necessità nutrizionali, delle tecniche di cattura e manipolazione.
 - n) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
 - o) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenendo conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
 - p) Autorizzazione prefettizia per la detenzione degli animali pericolosi.
 - q) Documentazione CITES e quella di cui all'art. 6, comma 6, della L. 150/92.
 - r) Certificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati al trasporto animali, come da vigente normativa in materia. La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale.
7. Tutta la documentazione viene allegata alla domanda trasmessa tramite PEC e firmata digitalmente. I documenti in originale devono essere tenuti, a cura del richiedente, a disposizione degli organi di controllo
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nel caso il circo utilizzi animali a qualsiasi fine è richiesto il versamento di un deposito cauzionale finalizzato a garantire il benessere animale, quantificato in prima applicazione in 1.000,00 € e che potrà essere aggiornato annualmente con atto della Giunta Comunale.
9. Sarà in ogni caso dovuto il versamento del canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico.

10. La liberatoria per lo svincolo delle somme e la restituzione viene rilasciata con parere positivo dell'Ufficio Tributi, della Polizia Locale e dell'Ufficio Ambiente entro 60 giorni dalla richiesta.
11. La mancanza dei requisiti elencati, l'incompletezza o la falsità di alcuno tra i documenti richiesti può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Articolo 81 - Obblighi dei responsabili dei circhi

1. E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali di:
 - a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed escluda il rischio di fuga degli animali;
 - b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi della normativa vigente;
 - c) assicurare l'assistenza Veterinaria agli animali al seguito;
 - d) non mantenere vicine specie e individui fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
 - e) non utilizzare fiamme vive negli spettacoli con animali;
 - f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g) lasciare, al termine dell'attività, i luoghi utilizzati per gli attendamenti perfettamente puliti.
2. L'esercente le attività dello spettacolo circense assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
3. L'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dovrà esprimere parere favorevole all'autorizzazione amministrativa, previa verifica del rispetto della Legge Regionale n. 5/2005, della relativa Delibera Regionale di attuazione n. 647/2007 e del presente Regolamento. In caso di mancato parere favorevole, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Articolo 82 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

1. Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari (ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150) che devono essere individualmente riconoscibili secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001.
2. Nel registro devono essere indicati:
 - a) Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.

- b) Data di acquisizione.
 - c) Origine e provenienza.
 - d) Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
 - e) Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
 - f) Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
 - g) Effetti del trattamento
 - h) Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
 - i) Diagnosi post mortem.
3. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.
 4. Ogni esemplare animale ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come Indicato dalla Commissione Scientifica Cites.
 5. In particolare, tutti gli animali dei circhi, devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente, basato su uno dei seguenti metodi alternativi:
 - 1) Applicazione di microchip.
 - 2) Mappaggio del DNA.
 - 3) Esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi.
 - 4) Anelli inamovibili.
 - 5) Fotografie.
 6. I certificati di registrazione devono essere disponibili in originale, custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.
 7. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Articolo 83 - Strutture

1. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
2. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
3. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.
4. La Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi, non possano essere considerate sufficienti a

garantire l'incolumità pubblica in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo di barriere elettrificate.

5. Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.
6. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 5°C) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.
7. È espressamente vietato utilizzare e frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento dovrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.
8. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
9. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

Articolo 84 - Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati

1. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.
2. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

Articolo 85 - Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue

1. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.
2. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Articolo 86 - Esibizioni al di fuori della struttura

1. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità somministrazione cibo.

Articolo 87 - Somministrazione del cibo

1. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura.
2. Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.
3. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata.
4. Non è consentita la cattura in natura di vertebrali (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.
5. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Articolo 88 - Limitazioni al parco animali

1. Il Comune di Salsomaggiore si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che gli animali non siano più impiegati e scoraggia l'attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni e i rettili quali: coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni.

Articolo 89 - Controlli

1. Qualora in sede di sopralluogo preventivo presso l'area circense si riscontri, da parte degli organi competenti, che le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate e qualora le carenze non siano sanabili in tempi brevi, la concessione non può essere rilasciata.
2. Nel caso in cui la violazione dei requisiti previsti da norme vigenti relative ai circhi sia accertata a carico di un circo già autorizzato, gli organi accertanti propongono all'Amministrazione Comunale la revoca dell'autorizzazione all'attività circense.

3. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui all'articolo 82, ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

Articolo 90 - Trasporto e detenzione di animali presso circhi, mostre itineranti, fiere e/o esposizioni

1. I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005.
2. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:
 - a) autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
 - b) modello tipo 1 (di cui all'Allegato III, capo I, del Regolamento (CE) n. 1/2005);
 - c) certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, p.to 5, ed art. 37, del Regolamento (CE) n. 1/2005);
 - d) Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini – Decreto Ministero della Salute del 16.05.2007, che modifica il D.P.R. n. 317/1996.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91 - Vigilanza

1. Come sancito dalla Legge n. 189/2004, si privilegia, ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati e delle violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento, il ruolo del Corpo di Polizia Locale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta nelle materie ambientali in sede locale.
2. E' pertanto incaricata di far rispettare le norme del presente Regolamento la Polizia Locale di Salsomaggiore Terme, ferma comunque restando la possibilità di intervento di ogni altro soggetto preposto dall'Ordinamento alla tutela del benessere degli animali (es. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Servizi Veterinari dell'ASL, Guardie Zoofile Volontarie appartenenti ad Associazioni animaliste).
3. Spetta pertanto alla Polizia Locale di Salsomaggiore Terme, provvedere all'accertamento delle violazioni ed a trasmettere all'Autorità Competente, ovvero il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, i relativi rapporti, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 18, della Legge n. 689/1981, che provvederà, in qualità di Autorità Competente, alla determinazione ed irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, così come determinate in calce agli articoli del presente Regolamento.
4. Il Comandante della Polizia Locale di Salsomaggiore dispone la formazione del proprio personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio Ambiente per la tutela degli animali ed in collaborazione con la Consulta e le Associazioni di volontariato animalista.
5. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire la periodica formazione del personale addetto alla vigilanza e a fornirlo, per quanto possibile, di idonea attrezzatura per svolgere in modo efficace i controlli, a partire dalla dotazione di lettori microchip per animali.
6. Il Comune provvede a divulgare i nominativi e i recapiti di Enti ed Organi competenti a cui rivolgersi per segnalazioni e vigilanza, a salvaguardia della fauna selvatica.

Articolo 93 - Sanzioni

1. Ai sensi degli articoli 13, 19 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "*Modifiche al sistema penale*", può essere disposto il sequestro e la confisca dell'animale nei casi gravi d'infrazione ovvero in caso di reiterazione ovvero quando l'infrazione costituisca una lesione del benessere dell'animale.
2. Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, nei casi previsti dalla sopracitata legge, altresì al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere l'infrazione.
3. L'animale sequestrato viene affidato a una struttura d'accoglienza in possesso dei requisiti di legge e, dopo l'eventuale confisca, la medesima struttura d'accoglienza provvede a favorire l'adozione dell'animale da parte di cittadini che diano garanzie di tutela del benessere dell'animale.

4. L'inesistenza dell'autorizzazione all'attività di detenzione di animali o gravi violazioni alle disposizioni previste nell'autorizzazione stessa comportano la sospensione dell'attività fino a che non venga rimossa l'inadempienza accertata.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento può essere disposta la chiusura o la sospensione dell'attività commerciale/imprenditoriale per l'intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme. Nel caso di contestuale violazione di più disposizioni, potrà essere disposto nei confronti del gestore dell'attività il divieto di esercizio nel territorio comunale per i successivi 5 anni.
6. Ferma l'applicazione di sanzioni amministrative, l'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) qualora l'infrazione permanga oltre il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di sospensione;
 - b) lo stesso tipo di infrazione sia sanzionato più di due volte nell'arco di due anni;
 - c) le inadempienze accertate non siano sanabili.
7. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, omesso adempimento alla prescrizione emessa, interdizione dall'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
8. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione.
9. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
10. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/1981.
11. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento, ad esclusione di quelli di spettanza dell'ASL e di spettanza statale confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.
12. Ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 27/2000, si applica il cumulo delle sanzioni penali con le sanzioni amministrative.
13. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dall'ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 5.000,00 € a seconda della gravità.
14. La mancata assicurazione a ciascun animale delle condizioni di benessere e sanità o mancata osservanza delle comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 77,00 € a 232,00 € (art. 30, c. 1, lett. a) L.R. 27/2000).

15. Le violazioni alle disposizioni di cui al **comma 1 dell'art. 14 – avvelenamento animali**, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 15.000,00 (la sanzione è aumentata della metà in caso di morte dell'animale – art. 544-ter Codice Penale).
16. Le violazioni alle disposizioni di cui **all'art. 20 – Sterilizzazione** relative all'obbligo della comunicazione scritta o mancata collocazione certa anche di un solo cucciolo, oltre alla erogazione della sanzione suddetta, rende operativo l'obbligo della sterilizzazione della fattrice e dei cuccioli rimasti di proprietà al momento della maturità sessuale. Il mancato adempimento all'obbligo di sterilizzazione nei successivi 30 giorni comporta il sequestro degli animali per l'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione, salvo che ricorrano comprovate e gravi ragioni sanitarie che la impediscano.
17. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui **all'art. 27 – Vendita e toelettatura di animali vivi** viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme dell'articolo. Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca ed inoltre la violazione delle prescrizioni dell'articolo costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte.
18. Nel caso in cui il referente di una colonia felina non si attenga alle indicazioni ricevute, l'Ufficio Ambiente può revocargli la conduzione della colonia.
19. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge. In caso di violazioni accertate con atto definitivo, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo la Polizia Locale, potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento, con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.
20. Ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale, chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 € a 258,00 €. Alla stessa sanzione soggiace:
 - a) chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
 - b) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
21. Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, per le violazioni ai divieti previsti dall'art. 76 comma 10 potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca.

Articolo 94 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme incompatibili

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si debbono intendere recepite in modo automatico.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le disposizioni di eventuali norme regolamentari previgenti e di tutti i provvedimenti in contrasto con le disposizioni del medesimo.
4. Le suddette disposizioni si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o Regolamenti previgenti.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali.

Articolo 95 - Relazione e modifiche agli allegati

1. L'Allegato 1 potrà essere modificato, coerentemente alle eventuali nuove norme sopravvenute, con atto della Giunta Comunale.

APPENDICE 1 - Normativa di riferimento

- Codice Civile
- Codice Penale

- Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003
- Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, del 18.03.1999
- Accordo Stato Regioni, n. 60/CSR, del 25.03.2015
- Convenzione di Washington, del 03.03.1973
- Convenzione di Berna del 29.09.1979
- Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987
- Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978
- Linee Guida CITES del 10.05.2000
- Linee guida Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006
- Linee Guida AVMA 2007
- Parere Commissione Scientifica CITES, del 20 Gennaio 2006
- Società Italiana Veterinari per Animali Esotici: Linee Guida 2012 per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali
- Trattato di Lisbona, del 13.12.2007

- Legge n. 337, 18 del marzo 1968
- Legge n. 37, del 14.02.1974
- Legge n. 689, del 24.11.1981
- Legge n. 655, del 07.03.1986;
- Legge n. 266, del 11.08.1991
- Legge n. 281, del 14.08.1991
- Legge n. 150, del 07.02.1992
- Legge n. 157, del 11.02.1992
- Legge n. 413, del 12.10.1993
- Legge n. 473, del 22.11.1993
- Legge n. 82, del 25.01.1994
- Legge n. 376, del 14.12.2000
- Legge n. 383, del 07.12.2000
- Legge n. 128, del 26.03.2001;
- Legge n. 179, del 31.07.2002
- Legge n. 189, del 20.07.2004
- Legge n. 201, del 4.11.2010
- Legge n. 220, del 11.12.2012
- Legge. 116, dell'11.08.2014
- Legge n. 221, del 28.12.2015

- Legge Regionale Emilia Romagna n. 8, del 15.02.1994

- Legge Regionale Emilia Romagna n. 29, del 21.08.1997
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 34, del 09.12.2002
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 19, del 29.0.2004
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 15, del 31.07.2006
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 1, del 26.02.2016

- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1608, del 03.10.2000
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2966, del 28.12.2001
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2544, del 13.12.2004
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 139, del 07.02.2011
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1703, del 19.11.2012
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2090, del 30.12.2013
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016

- Delibera Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 60, del 31.05.2006
- Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, atto di indirizzo e risoluzione n. 755, del 27.03.2012
- Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 994, del 06.08.2007

- Decreto Legislativo n. 116 del 27.01.1992
- Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992
- Decreto Legislativo n. 508, del 14.12.1992
- Decreto Legislativo n. 529, del 30.12.1992
- Decreto Legislativo n. 532, del 30.12.1992
- Decreto Legislativo n. 112, del 31 marzo 1998
- Decreto Legislativo n. 388, del 20 ottobre 1998
- Decreto Legislativo n. 267, del 18.08.2000
- Decreto Legislativo n. 196, del 30.06.2003
- Decreto Legislativo n. 191, del 4 aprile 2006
- Decreto Legislativo n. 151, del 25.07.2007
- Decreto Legislativo n.26, del 04.03.2014

- Decreto Ministeriale 28.01.1994
- Decreto Ministeriale 05.09.1994
- Decreto Ministeriale 14.10.1996

- Decreto Ministeriale n. 274, del 07.07.1997
- Decreto Ministeriale del 03.05.2001
- Decreto Ministeriale n. 362, del 09.08.2001
- Decreto Ministeriale 08.01.2002
- Decreto Ministeriale n. 254, del 15.07.2003
- Decreto Ministeriale n. 104, del 23.03.2007
- Decreto Ministeriale 26.11.2009
- Decreto Ministeriale n. 217, del 09.10.2012

- Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003

- Regio Decreto n. 1265, del 27 luglio 1934

- Decreto Presidente della Repubblica n. 320, 08.02.1954
- Decreto Presidente Repubblica 31 marzo 1979
- Decreto Presidente della Repubblica n. 285, del 10.09.1990
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495, del 16 dicembre 1992
- Decreto Presidente Repubblica del 28 febbraio 2003

- Decreto Ministero della Salute del 16.05.2007

- Ordinanza Ministeriale 06.08.2008
- Ordinanza Ministeriale 18.12.2008
- Ordinanza Ministeriale 19.03.2009
- Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009
- Ordinanza Ministeriale 14.01.2010
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 10.02.2012
- Ordinanza Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013
- Ordinanza Ministeriale del 04.09.2013
- Ordinanza Ministeriale 03.08.2015

- Nota Ministeriale 29.04.2008
- Nota Ministero della Salute del 17.06.2008

- Circolare Ministeriale 27 settembre 1989, n. 4803/TB30
- Circolare Ministeriale 5 marzo 1990, n. 3641
- Circolare Ministero Sanità n.6, del 14 maggio 2001
-

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Nazionale per la Bioetica, 21.10.2005
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ordinanza 21.07.2009
- Linee Guida Ministero della Salute 2014 sulle ambulanze veterinarie

- Regolamento CE n. 338, del 29.12.1996
- Regolamento CE n. 1774/02, del 03.10.2002
- Regolamento CE n. 882, del 29.04.2004
- Regolamento (CE) n. 1/2005, del 22.12.2004
- Regolamento CE/1069, del 21.10.2009

- Decisione della Commissione Europea del 26.11.2003
- Decisione della Commissione Europea del 01.07.2004
- Decisione della Commissione Europea del 01.12.2004
- Decisione della Commissione Europea del 26.01.2005
- Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005
- Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005
-
- Direttiva CE n. 147, del 30.11.2009
- Direttiva CE n.63, del 22.09.2010

ALLEGATO 1 - Elenco delle razze canine per le quali la proprietà è tenuta a conseguire “il patentino cane speciale”

• American Bulldog;
• American Staffordshire Terrier
• Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
• Bull terrier 36
• Boerboel
• Cane Corso
• Cane lupo Cecoslovacco
• Cane lupo di Saarloos
• Cane lupo Italiano
• Cane da pastore di Charplanina;
• Cane da pastore dell’Anatolia;
• Cane da pastore dell’Asia centrale
• Cane da pastore del Caucaso;
• Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
• Cane da Serra da Estrella;
• Dobermann
• Dogo Argentino;
• Fila brasiliero;
• Perro da canapo majoero;
• Perro da presa canarico;
• Perro da presa Mallorquin;
• Pit bull;
• Pitt bull mastiff;
• Pitt bull terrier;
• Rafeiro do alentejo;
• Rottweiler;
• Rhodesian Ridgeback;
• Tosa inu.

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.